

Cristina Danusso

Il giudice Antonio Raimondi e il fascismo

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La carriera in magistratura. – 3. La presidenza della Corte d'assise. – 4. I rapporti personali con Mussolini. – 5. La carica di senatore e le amarezze della terza età. – 6. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: Antonio Raimondi is a man of some importance in the Italian Kingdom in the first half of the twentieth century. It is worth dwelling on him, senior magistrate and senator, qualified witness of his time. In this essay, we will retrace some significant events of his life occurred in a very complex historical period, socially and politically troubled. He spends the last thirty years of his brilliant career as a judge in Milan. He is president of the Assize Court during the Great War and the so called “red biennium”, general attorney of the King during the March on Rome and, finally, for seven years, first president of the appeal Court. In the beginning of 1929, just before retiring, he is appointed senator; in this position he runs into paradoxical situations. First he undergoes the oppression of the fascist party for weak reasons and then, after the Second World War, he is judged by the High Court for the sanctions against fascism.

KEYWORDS: Raimondi, justice, fascism.

RÉSUMÉ : Antonio Raimondi est un personnage d'une certaine importance dans le panorama juridique-politique italien de la première moitié du '900. Ça vaut la peine de se concentrer sur lui, haut magistrat et sénateur, témoin qualifié de son époque. Dans cet essai on va retracer certains événements significatifs de sa vie, qui reflètent une période historique très complexe, socialement et politiquement agité. Il passe ses trente dernières années de sa brillante carrière judiciaire à Milan : il est président de la Cour d'assises pendant la Grande Guerre et le soi-disant “*biennio rosso*”, il est procureur général du Roi pendant la période de la marche sur Rome et, enfin, il est premier président de la Cour d'appel pendant sept ans. Au débout du 1929, juste avant la retraite, il est nommé sénateur : dans cette position il doit affronter des situations paradoxales. Tout d'abord il subit les vexations du parti fasciste pour des raisons futiles et, après la deuxième guerre mondiale, le jugement de la Haute Cour pour les sanctions contre le fascisme.

MOTS-CLÉS : Raimondi, justice, fascisme

1. Premessa

La disamina di alcuni momenti salienti della vita di Antonio Raimondi offre l'occasione, da un lato, di aggiungere un piccolo tassello agli studi sui rapporti tra magistratura e fascismo e, dall'altro, di aprire qualche spiraglio sulle luci e le ombre della reazione antifascista successiva alla caduta del regime.

2. La carriera in magistratura

La straordinaria passione e l'impegno profuso da Antonio Raimondi nella sua carriera di magistrato traspaiono dalle pagine della corposa autobiografia che ripercorre la sua vita dalla prima giovinezza al pensionamento.

Il volume¹, ricco di preziose notizie sui personaggi e sul clima politico, economico

¹ A. Raimondi, *Mezzo secolo di magistratura. Trent'anni di vita giudiziaria milanese*, Bergamo 1951, p. 369. Sporadiche citazioni di Raimondi e delle notizie contenute nelle sue memorie si rinvengono qua e là

e sociale degli ultimi due decenni dell'Ottocento e dei primi tre del Novecento, appare scritto con onestà e sincerità, sovente suffragata dalla citazione di lettere o articoli di giornale che il giudice ha evidentemente conservato e archiviato. Due principali intenti sono perseguiti, come risulta dalla prefazione: da un lato, “mettere in evidenza la gravità, delicatezza ed importanza sociale della funzione giudiziaria e, quindi, la necessità di garantire l'indipendenza della magistratura e di elevarne il prestigio” e, dall'altro, “invogliare i giovani a preferire, ad ogni altra carriera statale, la giudiziaria, che, per la insuperabile altezza e nobiltà del compito, ha intime compiacenze quali nessun'altra può dare, e consente, altresì, soddisfazioni esteriori che lusingano l'amor proprio e spronano a proseguire nel cammino intrapreso, anche se irto di spine”². Ma non si può escludere che a questi due scopi se ne aggiungesse un altro, più o meno consapevole: quello di esorcizzare, “rivivendo” la parte più appagante della sua vita, le umiliazioni e le amarezze patite nella terza età. Non a caso, il volume termina con il collocamento a riposo dalla magistratura e non contempla gli anni successivi al 1930, se non in qualche accenno, di solito nelle note.

Dalle brevi notizie contenute nelle prime pagine, si apprende che Antonio, nato a Volta Mantovana il 21 gennaio 1860, è il figlio secondogenito di Luigi e Felicita De Mohr. Il padre, di modesta famiglia cremonese, era entrato nella magistratura lombardo-veneta nel 1837 come *ascoltante* e aveva trascorso i primi 35 anni della sua carriera tra rinunce e sacrifici, perché gli ascoltanti erano destinati presso i tribunali provinciali ad assistere ciascuno un giudice e non erano stipendiati, ma potevano ottenere il c.d. *adjutum*, che consisteva ordinariamente in 400 fiorini l'anno³: solo nel 1872 diviene finalmente giudice e nel 1880 è nominato presidente del tribunale di Mantova⁴.

La madre muore quando Antonio ha due anni e su fratello Giuseppe sei; Luigi si risposa e dal nuovo matrimonio nasce altra prole, motivo per cui i figli di primo letto devono trovare il modo di rendersi indipendenti appena possibile, per non gravare sul

nella storiografia: v., ad esempio, G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo*, in A.A. V.V. (curr.), *Fascismo e società italiana*, Torino 1973, p. 160, nt. 2; E.R. Papa, *Magistratura e politica*, Padova 1973, *ad indicem*; P. Saraceno, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di un'analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'Unità al fascismo*, Roma 1979, pp. 71-73; Id., *Le “epurazioni” della magistratura in Italia dal Regno di Sardegna alla Repubblica*, in “Clio”, a. XXIX, n. 3 (1993), p. 516; Id., *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'Unità al 1890*, in A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 1994, pp. 569-570; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino 1995, p. 12, nt. 1; p. 304 e nt. 2; M. Cardia, *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, Milano 2005, *ad indicem*; L. Lacché, *Un luogo “costituzionale” dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, in F. Colao, L. Lacché e C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, p. 119 nt. 135; C. Danusso, *Il reclutamento dei magistrati nel dibattito del tardo Ottocento*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXXXIV (2011), pp. 184-185; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna 2012, *ad indicem*.

² A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 10.

³ E. Caberlotto, *Aggiunto giudiziario*, in *Digesto Italiano*, II, 1, Torino 1882, p. 1074.

⁴ A testimonianza della sua rettitudine e indipendenza, il figlio racconta che in occasione della nomina a vice-presidente del tribunale di Verona, un giornale locale gli aveva tributato manifestazioni di stima e aveva espresso rammarico per il fatto che “magistrati coscienti, attivissimi, indipendenti da pressioni qualsiasi, vengono nelle promozioni postposti a quelli che, a forza di protezioni e di partigianeria accelerano la loro carriera senza merito alcuno” (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 15).

bilancio familiare. Giuseppe, conseguita la licenza liceale, ottiene un modesto impiego al Municipio di Due Miglia di Cremona, mentre Antonio riesce ad entrare nell'Almo Collegio Borromeo di Pavia, dove, speso di tutto, può frequentare il corso di Giurisprudenza e laurearsi il 10 luglio 1881 con pieni voti assoluti.

Nella primavera successiva, supera a Brescia il concorso da uditore giudiziario classificandosi 37° su trecento candidati (dei quali solo 75 promossi)⁵; trascorso un semestre di tirocinio presso la procura del tribunale di Mantova (del quale, come si è visto, suo padre è presidente), chiede di essere inviato in missione fuori sede per avere un'indennità che gli permetta di vivere in autonomia e il 1° marzo 1883 è nominato vice-pretore nel mandamento di Rovigo, dove gli è affidata tutta la materia penale.

Due anni dopo sostiene con successo (voto 43/45) gli esami di aggiunto giudiziario a Venezia, ma la nomina giunge solo il 13 maggio 1888, poiché, come egli stesso rileva, "la carriera si era ingorgata"; nel frattempo, per arricchire la sua esperienza e per esplicitare le funzioni di giudice con piena responsabilità, chiede ed ottiene la reggenza della pretura di Murazzano, nell'Alta Langa⁶, dalla quale è poi trasferito a Villanova Mondovì. Una volta divenuto aggiunto, è destinato al tribunale di Biella. Il 6 febbraio 1890 è inviato al tribunale di Roma, dove il 3 settembre 1891 diviene applicato all'ufficio di istruzione penale ed è, tra l'altro, marginalmente implicato nell'istruttoria del processo per lo scandalo della Banca Romana.

Il 23 luglio 1893 è finalmente nominato giudice presso il tribunale di Firenze, anche qui incaricato dell'istruzione penale. Su sua richiesta, il 14 maggio 1899 passa al tribunale di Milano, città dove trascorre, salvo qualche breve periodo, il resto della sua carriera di magistrato con incarichi di vario tipo⁷: giudice capo dell'ufficio istruzione dei processi penali; vice presidente di una sezione penale; consigliere della Corte d'appello; presidente del tribunale (per tre anni); presidente di sezione della Corte d'appello; presidente della Corte d'assise (per quattordici anni, tra cui quelli del primo grande conflitto mondiale e del tormentato dopoguerra, fino al cosiddetto "biennio rosso"); procuratore generale del Re nei turbolenti anni 1921-22, culminati nella marcia su Roma; primo presidente della Corte d'appello nel periodo di affermazione del regime fascista, dall'aprile del 1923 all'inizio del 1930, anno del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (70 anni), col grado di primo presidente onorario della Corte Suprema di Cassazione.

Accanto all'attività ordinaria di amministrazione della giustizia, Raimondi, in qualità di capo di Corte, svolge per brevi periodi anche incarichi speciali nei nuovi organi istituiti da Vittorio Emanuele Orlando nel 1907 e nel 1908, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte Suprema disciplinare⁸: è membro di ciascuno dei due consessi

⁵ Nella sua autobiografia, Raimondi ricorda che i temi erano difficili, "resi maggiormente tali dalla balorda disposizione che nella stessa giornata si dovessero fare due temi di materia diversa" nello spazio di otto ore (Ivi, pp.18-19). A quel tempo, prima della riforma di Zanardelli del 1890, l'esame per uditore giudiziario era solo scritto; i temi erano fissati dalla commissione di Roma, ma i candidati sostenevano le prove presso le sedi delle Corti d'appello; l'uditorato durava non meno di tre anni ed era sempre del tutto gratuito (L. Mortara, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, Firenze 1906, pp. 154-155): l'uditorato di Raimondi durò quasi sei anni.

⁶ A. Raimondi, *Mezzo secolo* cit., pp. 19-33.

⁷ Ivi, p. 106 ss..

⁸ Sulla nascita, la composizione e il funzionamento dei due organi, v. A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., pp. 115-130; 218-223.

per un paio di bienni⁹.

Poco prima dell'intervento dell'Italia nel primo conflitto mondiale, viene inserito fra i componenti della commissione legislativa per la riforma del codice di procedura penale del 1913, ma i lavori sono interrotti dalla guerra.

Dopo l'avvento del fascismo, nel quadro della riorganizzazione della pubblica amministrazione, si procede alla soppressione delle 4 Corti di cassazione civili regionali, di 8 Corti d'appello, 57 tribunali e 573 preture e il governo dispensa dal servizio un certo numero di magistrati¹⁰: Raimondi è chiamato a far parte della Commissione presieduta dal guardasigilli Aldo Oviglio e deputata a dare parere sull'esonero di magistrati di grado inferiore a quello di consigliere di Cassazione¹¹.

Ancora in ambito legislativo, nel corso dei lavori per la predisposizione di nuovi codici¹², il giudice collabora al progetto preliminare del codice di commercio per

⁹ Così risulta dal volume autobiografico; dal fascicolo personale custodito all'Archivio Centrale dello Stato risulta che fu nominato membro effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura nel 1922 e nel 1929 e membro della Corte Suprema disciplinare nel 1927 (ACS, *Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio del personale affari generali, Ufficio II, Fascicoli personali dei magistrati, II versamento, busta n. 710, fascicolo n. 45224*: d'ora innanzi ACS, *Fascicolo Raimondi*). Nel 1911 Raimondi fu, assieme a Giovanni Baviera e Ettore Casati, eletto vice presidente dell'Associazione generale tra i magistrati italiani (AGMI), ma pochi mesi dopo, tra burrascose vicende, si dimise dalla carica (E.R. Papa, *Magistratura e politica*, cit., pp. 154-170).

¹⁰ R.D. n. 1028 del 3 maggio 1923: ufficialmente il provvedimento è motivato da ragioni generiche di esuberanza e improduttività, non da ragioni politiche; inoltre i magistrati godono di maggiori garanzie di quante ne siano concesse in genere al pubblico impiego. In questa prima fase di "epurazioni" furono dispensati dal servizio circa un centinaio di magistrati su segnalazione dei capi gerarchici per "incapacità e scarso rendimento"; ai vertici della Cassazione unificata furono estromessi Lodovico Mortara e Raffaele De Notaristefani. Come ha osservato Guido Neppi Modona (*La magistratura e il fascismo*, cit., pp. 135-136 e nt. 1), le dispense dal servizio attuate sotto la direzione di Oviglio furono molto meno incisive di quelle successive, ordinate in seguito alla legge 24 dicembre 1925, n. 2300. V. in proposito A. Aquarone, *L'organizzazione*, cit., pp. 11-12; P. Saraceno, *Le "epurazioni"*, cit., pp. 515-517; A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., pp. 147-149; G. Neppi Modona, *Quali giudici per quale giustizia nel ventennio fascista*, in L. Garlati (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano 2010, pp. 214-215.

¹¹ Gli altri membri della Commissione erano Giovanni Appiani, Aristide Bonelli e Giovanni Santoro, ma alle sedute interveniva anche il capo del personale della magistratura, Luigi Cannavina. Secondo Raimondi, Oviglio, pur essendo "un uomo di parte, portato a capo dell'amministrazione della giustizia da un movimento rivoluzionario tuttora in marcia verso mete non ben definite", diresse i lavori "con finissimo tatto. Più ancora che cortese, deferente verso noi magistrati, dimostrò di informare la sua azione e il suo giudizio non a preconcetti politici; ma alle giuste esigenze del servizio giudiziario; rispettoso soprattutto dell'indipendenza della magistratura, come lo fu [...] per tutto il tempo in cui resse quel dicastero, e cioè fino allo storico discorso del 3 gennaio 1925, quando lasciò la carica e riprese la professione forense, senza più dare opera attiva alla vita politica" (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 354-357). Alle parole di Raimondi danno pieno credito sia Aquarone (*L'organizzazione*, cit., p. 12) che Saraceno (*Le "epurazioni"*, cit., p. 516), considerando il carattere di Oviglio, "fascista sì, ma uomo legato ai valori dello Stato liberale e rispettoso dell'indipendenza della magistratura, al punto che, proprio per le sue pubbliche proteste in difesa dell'autonomia della giustizia, si farà espellere nel giugno del 1925 dal partito fascista" (*ibid.*).

¹² In seguito alla legge delega 30 dicembre 1923 e ai R.R.D.D. 3 giugno e 7 luglio 1924, era stata istituita una commissione per predisporre i progetti preliminari dei nuovi codici di commercio, di procedura civile e della marina mercantile, e i progetti per la riforma di alcuni istituti del codice civile (assenza, condizione dei figli illegittimi, nullità del matrimonio, adozione, patria potestà, tutela e trascrizione); tale commissione era poi stata suddivisa in quattro sottocommissioni composte da

alcune materie (l'assegno bancario, la cambiale e il fallimento)¹³.

L'assiduità, la serietà e la dedizione con cui svolge le sue funzioni gli fruttano anche un prestigioso incarico di carattere internazionale: nel 1922, assieme al consigliere di Cassazione Giulio Menzinger di Preussenthal, è inviato a Parigi come Primo delegato della Commissione di alti magistrati interalleati che deve dare parere sul risultato dei procedimenti e dei giudizi della Corte Suprema di Lipsia contro i criminali di guerra, in conformità alle disposizioni del Trattato di Versailles (art. 228)¹⁴.

Oltre all'attività giudiziaria, collabora a diverse riviste: "Giurisprudenza italiana" di Lodovico Mortara, "Rivista di diritto civile" di Alfredo Ascoli, "Diritto fallimentare" di Filippo Pestalozza, "Rivista critica" di Arrigo Solmi; è condirettore della "Enciclopedia giuridica" e delle relative raccolte di giurisprudenza del Codice civile, di procedura civile e di commercio¹⁵.

Quando Mussolini sale al potere, Raimondi è ancora procuratore generale, ma quattro mesi dopo passa alla presidenza della Corte d'appello milanese: l'affermarsi del regime non sembra creare particolari turbamenti alla sua attività, che – a suo dire – prosegue indisturbata nel rispetto delle leggi e lontano dalla politica, anche perché, oltre alla vigilanza "sul normale funzionamento di ogni ramo del servizio", egli esercita funzioni giudicanti esclusivamente in cause civili, che non hanno diretta attinenza con l'ordine pubblico.

Come ha opportunamente osservato Pietro Saraceno, diversamente da coloro (peraltro assai pochi) che, estranei al corpo giudiziario, furono reclutati negli alti ranghi della magistratura per motivi politici, Raimondi rientra, assieme alla maggior parte dei primi presidenti e dei procuratori generali della sua generazione, nella categoria di quelli che, superato il concorso per uditore giudiziario, hanno percorso tutte le tappe della carriera "dedicando integralmente la propria attività al lavoro giudiziario, al quale devono, quando lo ottengono, il supremo onore del laticlavio". Caratteristico di costoro è un diffuso disinteresse politico, "che se in alcuni può essere inteso come desiderio di tutelare la propria carriera, nei più – ad avviso dello stesso Saraceno – pare che lasci trasparire il prevalere di un'ideologia da "tecnico", o, se vogliamo, di un diverso tipo di politicità, la tendenza a privilegiare il valore della continuità della ordinaria amministrazione della giustizia rispetto alle oscillazioni, ai mutamenti del

eminenti giuristi, scelti – come precisa Raimondi - prescindendo da pregiudiziali politiche (tra l'altro, non pochi membri erano ebrei), e presiedute rispettivamente da Vittorio Scialoja, Lodovico Mortara, Mariano D'Amelio (presidente della Cassazione) e Raffaele Perla (presidente del Consiglio di Stato): A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 331-332.

¹³ Ivi, pp. 329-332 e 341-360: la nomina a membro della Commissione è del 3 giugno 1924 (ACS, *Fascicolo Raimondi*).

¹⁴ L'incarico gli è affidato il 3 novembre 1921, ma la missione si svolge a Parigi nel gennaio 1922 (ACS, *Fascicolo Raimondi*). I processi erano stati celebrati nel periodo tra il 23 maggio e il 26 luglio 1921: le denunce erano state presentate dall'Inghilterra (5), dal Belgio (1) e dalla Francia (3); nessun caso era stato portato a giudizio dall'Italia o dalle altre potenze alleate. Raimondi offre un ampio resoconto di quell'esperienza in appendice al volume autobiografico (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 447-490). Una breve sintesi della vicenda e dell'influenza che esercitò su alcuni codici militari successivi è reperibile in *Il bilancio della Giustizia al Senato. La relazione del Sen. Raimondi*, in "Rivista penale", LXIV (1938), pp. 609-613.

¹⁵ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 127.

vertice politico”¹⁶.

Tuttavia, come si vedrà, l’atteggiamento sostanzialmente neutro di Raimondi nei confronti della politica non varrà ad evitargli pesanti e inaspettate amarezze, sia al momento della nomina a senatore, sia più tardi, nel periodo dell’apogeo del regime, sia infine, in età molto avanzata, dopo la caduta del fascismo.

Morirà a Menaggio, sul lago di Como (sua unica residenza dopo il crollo della casa di Milano, in via Principe Umberto 7, in seguito al primo grande bombardamento del 1942) a novant’anni, il 26 marzo 1950. I burrascosi eventi del dopoguerra lo indurranno a ritardare la pubblicazione delle sue memorie¹⁷, che avverrà postuma, probabilmente a cura dei figli, nel 1951.

3. La presidenza della Corte d’assise

Il traguardo finale della presidenza della Corte d’appello milanese appaga le ambizioni del giudice lombardo ed è solo la prospettiva di raggiungerlo a breve che lo convince ad accettare, per un certo tempo, l’incarico di procuratore generale, incarico cui altrimenti non aspirerebbe per vari motivi: anzitutto per il suo carattere, “incline più all’indulgenza e alla clemenza che al rigore e alla severità, desideroso di accertare piuttosto l’innocenza che la colpevolezza e di scoprire nel reo più lo sventurato che il delinquente”; in secondo luogo, per la stretta dipendenza dall’esecutivo e per la mancanza, in quei tempi difficili, della garanzia dell’inamovibilità¹⁸.

Il periodo è, com’è noto, tra i più burrascosi – Milano è devastata dagli scontri tra chi inneggia a Lenin e chi aderisce ai fasci di combattimento - ma Raimondi riesce comunque a svolgere le sue funzioni, senza subire particolari interferenze da parte dei cinque ministri “che in quei ventidue mesi si avvicendarono alla Grazia e Giustizia, tutti di diverso colore politico e di opposte tendenze: Luigi Fera democratico e, a quel che si diceva, massone; Rodinò cattolico; Luigi Rossi costituzionale; Giulio Alessio antifascista; Aldo Oviglio fascista”¹⁹.

¹⁶ P. Saraceno, *Alta magistratura e classe politica*, cit., pp. 71-73.

¹⁷ Dei dubbi di Raimondi sul momento di dare alle stampe la sua autobiografia è traccia nella corrispondenza con Vittorio Emanuele Orlando, il quale, il 7 settembre 1947, in risposta ad una lettera del magistrato ormai ottantasettenne, scriveva: “Sento la sua esitazione quanto all’inizio della pubblicazione delle memorie; me ne rendo conto da quello che, analogamente, se non identicamente, avverto per le mie. Ma non se ne lasci vincere” (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 430).

¹⁸ L’incarico (iniziato il 5 marzo 1921) è accettato da Raimondi “*obtorto collo*”: per passare dalla magistratura giudicante alla requirente occorre il consenso dell’interessato e Raimondi lo dà non solo per spirito di disciplina, ma anche perché, in tal modo, non deve spostarsi da Milano e, inoltre, ottiene informalmente l’assicurazione della nomina a primo presidente della Corte d’appello meneghina al momento del pensionamento di Giacomo Jona (Ivi, pp. 281-284 e p. 316). E’ lo stesso Jona che, nell’informare il ministro del desiderio di Raimondi di rimanere nella città ambrosiana “per la condizione di famiglia” e “per la crisi degli alloggi”, esprime l’auspicio che l’alto magistrato, “veramente eminente e di eccezionale operosità”, venga chiamato a capo della magistratura requirente. Anche il prefetto Lusignoli caldeggia la nomina, sia per “le qualità spiccate del Commendator Raimondi”, sia perché tale nomina risponde ad una unanime richiesta dalla magistratura di Milano: così si legge in un telegramma cifrato indirizzato al guardasigilli e datato 19 gennaio 1921 (ACS, *Fascicolo Raimondi*).

¹⁹ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 284-286. Nel fascicolo personale custodito all’Archivio Centrale dello Stato sono reperibili soltanto due lettere di Rodinò: una di elogio (settembre 1921) e una di

Allo scarso gradimento dei due anni trascorsi nella magistratura requirente si contrappone l'entusiasmo dei quattordici anni trascorsi dal Nostro alla presidenza della Corte d'assise, anni ricchi di stimoli, anche per il diretto confronto con l'opinione pubblica. L'ufficio è ricoperto in due diversi periodi: dapprima dall'aprile 1904, dopo la promozione a consigliere della Corte d'appello, al dicembre 1908²⁰ e poi, superato il concorso per la Cassazione²¹, dal 1912 al 1921, con il grado di presidente di Sezione della Corte d'appello²².

Si tratta di un incarico non facile e assai faticoso²³, al quale inizialmente Raimondi teme di non essere adatto sia per la sua costituzione fisica non molto robusta, sia per le gravi preoccupazioni familiari, sia, ancora, per il timore di non riuscire ad “esercitare quelle ardue funzioni, che si svolgevano innanzi a un pubblico sempre folto e sempre diverso, in mezzo a una febbrile aspettativa, con centinaia di occhi rivolti sul presidente, e centinaia di orecchi pendenti dal suo labbro²⁴”. Ma, via via che i processi

rimprovero (non datata, ma collocabile nella primavera del 1921). L'encomio riguarda una energica repressione dell'operato dei fascisti a Ozero, mentre il richiamo concerne la condotta eccessivamente indulgente del pubblico ministero Luigi De Sanctis nel processo al capo del partito anarchico Enrico Malatesta e ai suoi compagni: si rimprovera a Raimondi di non avere esercitato la dovuta sorveglianza sul suo sostituto. Nelle sue memorie, il giudice fornisce una dettagliata spiegazione dei fatti e spiega di aver risposto al ministro che la sua funzione nei confronti dei sostituti era quella di impartire loro le direttive di massima, ma non di ingerirsi nelle conclusioni cui essi pervenivano in base alla “loro scienza e coscienza”; non manca poi di ricordare la grandissima stima di cui De Sanctis godeva nella magistratura e nel foro milanese (ivi, pp. 287-293).

²⁰ Ivi, p. 165.

²¹ Raimondi vince il concorso con l'unanimità dei voti (16 agosto 1911): viene dichiarato “distinto in civile e penale e specialmente idoneo alle funzioni della magistratura giudicante” (ACS, *Fascicolo Raimondi*). Lodovico Mortara, in qualità di primo presidente della Corte di cassazione, lo vorrebbe a Roma come consigliere del Supremo Consesso, ma il Ministero preferisce che resti a Milano, come presidente di sezione della Corte d'appello in soprannumero con l'incarico della Corte d'assise (A. Raimondi, *Mezz' secolo*, cit., pp. 197-199).

²² Ivi, p. 164.

²³ La fatica descritta da Raimondi è sia fisica che mentale: “L'istruttoria orale esige da parte del presidente una continua vociferazione. Vi erano bensì le pause della requisitoria del P. M. e delle arringhe della parte civile e della difesa; ma queste e quella, dovevano essere seguite con la massima attenzione per poter cogliere, nell'abbondanza della retorica curialesca, le ragioni sostanziali di cui il presidente doveva tener conto nel riassunto fedele, completo ed imparziale che la legge [prima del codice del 1913] gli imponeva di fare, e che, a sua volta, richiedeva uno sforzo mentale, spesso anche penoso quando, nei processi complicati, con molti accusati e con molti difensori, doveva essere compiuto al termine di una lunga udienza, preceduta da altre movimentate e logoranti. E vi era, infine, la spiegazione dei quesiti, i quali, nonostante tutto lo studio per renderli semplici e chiari, avevano bisogno di essere convenientemente illustrati, di essere, per così dire, tradotti in moneta” (Ivi, p. 138). Anche Zerboglio, nel tracciare il ritratto del perfetto presidente di Corte d'assise, non mancava di sottolineare le straordinarie doti richieste e la gravosità della funzione: oltre alla indubbia preparazione giuridica, l'individuo doveva essere “un valoroso psicologo, un uomo di mondo, uno spirito calmo, equilibrato, equanime, preveggente, sintetico ed infine un corpo resistente alle fatiche d'una continua attenzione, d'una direzione e moderazione ininterrotta di forze, di passioni cozzantisi e minacciose di fieri conflitti” (A. Zerboglio, *La Corte di Assise*, Milano 1902, pp. 33-34). In proposito, v. pure L. Lacchè, *Un luogo “costituzionale” dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, in F. Colao, L. Lacchè e C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, pp. 112-114.

²⁴ Sul crescente interesse dell'opinione pubblica per gli affari giudiziari, che si rifletteva nelle pagine dei

si susseguono, acquisisce sempre maggiore sicurezza, rendendosi conto di possedere alcuni requisiti indispensabili a dominare la situazione, che così descrive: “buona vista, buon udito, memoria facile e pronta specialmente di nomi e di date, rapida percezione dell'impressione prodotta da questa o da quella risultanza del dibattimento, per contenere a tempo le parti e il pubblico ed evitare manifestazioni di qualsiasi specie, sempre sconvenienti in un'aula di giustizia²⁵; energia ammantata di cortesia; calma e freddezza, tanto maggiori quanto più gli animi apparivano eccitati e l'atmosfera si faceva più rovente; gran diligenza nello studio approfondito del processo scritto²⁶, del quale l'esperienza del giudice istruttore mi faceva avvertire i difetti a cui rimediare e le lacune da colmare nell'istruttoria orale, così da poter prevenire domande e contestazioni da parte degli avvocati, facendole io direttamente, di mia iniziativa, e mostrando con ciò che la direzione del dibattimento stava esclusivamente nelle mie mani”²⁷.

Le difficoltà inerenti alla delicata funzione sono ovviamente accresciute dalle agitazioni e dai disordini politici e sociali: più che mai si avverte l'esigenza di mantenere alto il prestigio di una magistratura che non sempre si dimostra all'altezza del compito. I processi della Corte d'assise, per la loro natura e per l'ampia partecipazione popolare, sono tra i più esposti al giudizio dell'opinione pubblica, che si riflette nei commenti dei giornali. Ben consapevole di ciò, Raimondi tiene nel debito conto tali commenti e il favore che esprimono per il suo operato rafforza la fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

Grandi soddisfazioni, poi, trae dal rapporto con i giurati, che – secondo la sua narrazione – al momento in cui si presentano, hanno “l'aria seccata di chi non sa rassegnarsi ad un ingrato dovere che gli fa perdere inutilmente un tempo prezioso”, ma, già dopo il primo processo, cambiano atteggiamento e, “compresi dell'importanza e gravità del loro compito”, seguono attentamente lo svolgersi delle varie fasi della

quotidiani e che “non solo trasformava la giustizia in spettacolo, ma privava gli organi competenti della serenità e del riserbo indispensabili per un corretto esercizio della funzione punitiva e finiva per influenzare anche le decisioni dei giurati”, si veda C. Storti Storchi, *Giuria penale ed errore giudiziario: questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Studi in ricordo di Gian Domenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Milano 2000, pp. 658-662. Il tema è svolto da varie angolazioni in F. Colao, L. Lacchè e C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008.

²⁵ Uno dei momenti critici, nel quale, ad avviso del Raimondi, è essenziale mantenere la serietà dell'udienza e la serenità della giuria, è l'istante in cui termina l'arringa dei difensori, che molto spesso suscita l'applauso del pubblico: per prevenire tale applauso, che potrebbe influenzare il libero convincimento dei giurati, egli escogita un espediente che reputa infallibile. Ottemperando al precetto che accorda l'ultima parola all'accusato, egli, “nell'attimo stesso in cui il difensore pronuncia l'ultima sillaba”, grida: “Accusato, avete null'altro da dire?”. In tal modo l'attenzione dell'uditorio è dirottata sul presidente e sull'accusato e l'applauso non parte, con gran dispetto degli avvocati! (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 273-274)

²⁶ Sul preventivo ed attento studio del processo scritto insiste anche Gabriele Faggella, magistrato pressoché coetaneo di Raimondi: “E perché il presidente possa rispondere allo scopo della legge, è necessità che preventivamente studi bene il processo, si formi il proprio convincimento con imparzialità e pel solo intento di attuare la giustizia, senza idee preconcrete” (G. Faggella, *Funzioni del presidente della Corte di assise durante il dibattimento*, Roma 1898, p. 2; sul Faggella, si veda C. Bersani, voce ‘Faggella, Gabriele’, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIV, Roma 1994, p. 149-153).

²⁷ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 272-273.

causa, “visibilmente animati dal lodevole intento di rendere un verdetto cosciente e conforme a giustizia”. Il giudice mantovano si compiace della buona intesa che riesce ad instaurare con loro e dell’apprezzamento riconoscente che viene dato ai suoi sforzi per aiutarli - pur rimanendo imparziale - a elaborare il loro responso.

Si tratta di sensazioni che vengono confermate anche a distanza di molti anni, quando gli capita di incontrare ex giurati che rievocano la loro partecipazione ai processi come un’esperienza che ha lasciato un segno importante nella loro vita²⁸.

Non minori soddisfazioni derivano all’alto magistrato dal rapporto “col grosso pubblico solito ad affollare la vastissima aula”, come si legge nelle sue memorie: “Mi pareva che durante lo svolgimento del processo, fra me che lo dirigevo e il pubblico che vi assisteva con morbosa curiosità, commosso ed agitato da opposte passioni, si formasse quella corrente comunicativa che suole formarsi tra attori e spettatori di un dramma o di una tragedia: di una corrente, anzi, ancor più intensa, perché in Corte d’assise il dramma era un episodio di reale vita vissuta e non una finzione fantastica”²⁹.

Nello stesso periodo in cui Raimondi ricopre il prestigioso incarico, la Corte d’assise subisce riforme di notevole rilievo: anzitutto, con la legge Orlando del 14 luglio 1907 e il decreto attuativo dell’1 dicembre successivo, e poi con l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1913. Come sempre accade, anche queste riforme, se per un verso vengono elogiate, per altro verso vengono criticate da chi ne sottolinea lacune e difetti, evidenziando i riflessi negativi che si riverberano sulla pratica processuale.

Nel 1907 si sopprimono i giudici *a latere* e la Corte rimane formata dal presidente e da 12 giurati³⁰. La legge è approvata nonostante le forti opposizioni suscitate sia alla Camera che al Senato da coloro che vedono nella collegialità maggiori garanzie di rispetto della procedura e di ponderazione³¹.

Raimondi, pur comprendendo in linea teorica le ragioni degli oppositori, si schiera tra coloro che vedono il cambiamento con favore: la sua esperienza gli insegna che, di solito, i giudici *a latere* vengono scelti tra i meno capaci ed efficienti e, quindi, risultano “più d’ingombro che di vantaggio”³². Secondo lui, anche se il rito perde un po’ di solennità, il rafforzamento dei poteri del presidente, che gode di una più ampia libertà di movimento, è positivo. Naturalmente ciò implica una maggiore dose di capacità e di responsabilità del magistrato e richiede che a quell’ufficio vengano nominati giudici molto qualificati³³.

²⁸ Ivi, p. 274.

²⁹ Ivi, p. 275.

³⁰ L. 14 luglio 1907, n. 511, art. 10.

³¹ La scarsa utilità dei giudici a fianco del presidente è sostenuta, comunque, dalla dottrina prevalente già negli ultimi decenni dell’Ottocento: L. Lacchè, *Un luogo “costituzionale”*, cit., pp. 99-100.

³² Il giudizio di Raimondi trova conferma in una osservazione di Ferdinando Capriolo, presidente di Sezione della Corte d’appello di Roma e presidente della Corte d’assise: nel sottolineare l’esigenza di selezione dei magistrati preposti al delicato incarico, l’alto magistrato deplorava che talvolta la nomina a presidente di Corte d’assise cadesse su giudici non idonei al solo scopo di fornire loro un aiuto finanziario mediante l’indennità prevista per quell’ufficio (F. Capriolo, *La giustizia penale in Corte d’assise secondo il codice di procedura penale promulgato con R. Decreto 27 febbraio 1913*, Torino 1915, p. 310).

³³ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 159-162. Sul dibattito dottrinale relativo ai poteri del presidente nell’Italia liberale, si veda L. Lacchè, *Un luogo “costituzionale”*, cit., pp. 101-114.

Consapevole del problema, lo stesso ministro Orlando, nel gennaio 1908, presenta un progetto che incontra la piena approvazione di entrambi i rami del parlamento e che, tra le altre innovazioni, circoscrive la scelta dei presidenti di Corte d'assise ai magistrati aventi titolo e grado di presidente di sezione di Corte d'appello; inoltre, per avere a disposizione il personale necessario, autorizza il governo a nominare in soprannumero i presidenti di sezione di Corte d'appello (non più di quindici, però, di quanto richiesto dall'organico)³⁴.

Nel 1913, con il nuovo codice di rito, parecchi ritocchi vengono apportati alla procedura in assise³⁵: muta in parte la competenza della Corte, essendo esclusi alcuni delitti di particolare carattere tecnico ed aggiunti alcuni reati in cui prevale l'elemento politico; viene ridotto a dieci il numero dei giurati, i quali non hanno più la facoltà di rivolgere direttamente domande all'imputato, alla parte lesa, ai periti e ai testimoni, ma devono passare attraverso la mediazione del presidente; è abolito il riassunto presidenziale³⁶; la formulazione delle questioni è regolata minuziosamente; la deliberazione del verdetto deve avvenire non più nella camera riservata ai giurati, sotto la guida del loro capo, con esclusione di qualsiasi altra persona, bensì nell'aula di udienza, subito dopo la discussione, sotto la direzione del presidente e alla presenza del pubblico ministero e di un difensore per ogni imputato (oppure un solo difensore per gli imputati per i quali non esiste incompatibilità di difesa).

L'aspetto più criticato è il nuovo sistema di votazione, che – si dice – impedisce un sereno apprezzamento delle risultanze della causa appena terminata, anche perché manca l'ausilio della sintesi del presidente: si paventa il rischio di un indebito aumento delle assoluzioni.

Trascorso un congruo periodo di tempo dall'entrata in vigore del codice, la rivista *La Scuola Positiva* diretta da Enrico Ferri invita, all'inizio del 1915, il presidente Raimondi a pubblicare le sue osservazioni sull'effettivo funzionamento della nuova procedura, tenendo conto del fatto che “pochi magistrati e forse nessun altro presidente di Assise” ha maturato “una così intensa esperienza”³⁷.

Il giudice lombardo, oltre ad evidenziare le criticità, non manca di suggerire correzioni e riforme.

Anzitutto smentisce la tendenza all'aumento delle assoluzioni: le numerose cause da lui presiedute si sono concluse con verdetti “generalmente soddisfacenti”, soprattutto, a suo avviso, grazie alla brevità dei dibattimenti, che ha consentito ai

³⁴ L. 28 giugno 1908, n. 312, artt. 1 e 2.

³⁵ Sui temi dell'ampio dibattito relativo alla giuria e alle sue possibili riforme, che si svolse dalla fine dell'Ottocento al 1913, nonché sui lavori preparatori del codice di procedura penale, v. C. Storti Storchi, *Giuria penale*, cit., pp. 639-710.

³⁶ Sul dibattito relativo al mantenimento o alla soppressione del riassunto presidenziale, si veda L. Lacchè, *Un luogo “costituzionale”*, cit., pp. 114-120. Lodovico Mortara, pur essendo in linea di principio fermamente contrario all'abolizione, la votò, perché riteneva impossibile “opporsi con successo alla marea montante da parecchi anni nel paese e nel Parlamento contro quell'istituto”: egli avvertiva di trovarsi in uno dei momenti “in cui il legislatore ha la mano forzata [...] dall'opinione pubblica” (*Atti parlamentari, Senato del Regno, tornata del 5 marzo 1912, intervento del sen. Lodovico Mortara*, p. 593).

³⁷ Raimondi risulta aver “diretto i dibattimenti per otto quindicine, in processi di svariata indole”: A. Raimondi, *La votazione e lo spoglio delle schede nell'esperienza del nuovo procedimento d'assise*, nota di redazione, in “*La Scuola Positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale*”, anno XXV, s. III, VI (1915), pp. 115-116.

giurati di esprimersi a pochissima distanza dall'assunzione delle prove³⁸. Ma l'abolizione del riassunto presidenziale ha creato un vuoto che in qualche modo va colmato: all'atto pratico, occorre trovare altri modi per agevolare i giurati nel loro compito. Inaspettatamente, il magistrato mantovano, che di solito si dimostra estremamente ligio alla legge, confessa di utilizzare degli accorgimenti non previsti dal codice o addirittura in contrasto con esso.

Al momento in cui, terminata l'istruttoria, il presidente deve formulare le questioni proposte dalle parti, Raimondi ha constatato l'opportunità non solo di esporre le ragioni per le quali ciascuna questione è stata proposta e specificare il loro significato, i caratteri distintivi e le differenze³⁹, ma anche di prospettare le opposte tesi dell'accusa e della difesa e fissare i termini del dibattito che di lì a poco si svolgerà tra il pubblico ministero e i difensori. Procedendo in questo modo, e distribuendo a tutti i giurati una copia del questionario cui dovranno rispondere⁴⁰, afferma di aver riscontrato nei giurati stessi una maggiore attenzione alle arringhe delle parti e minori difficoltà a comprendere la spiegazione finale che precede la votazione. L'efficacia di tali accorgimenti è comprovata dal limitato numero di schede bianche deposte nell'urna in tanti processi da lui diretti, in controtendenza rispetto a ciò che viene lamentato da diversi colleghi⁴¹.

Ma, come si accennava, il giudice lombardo si spinge più oltre e dichiara apertamente di eludere non di rado il divieto posto ai giurati di conferire tra loro sulla causa prima della votazione (artt. 438 e 441): infatti, sospesa l'udienza, egli lascia che si ritirino nell'apposita sala e si scambino idee e impressioni. Questa forma di

³⁸ “Sui cinquantaquattro processi definiti nell'anno, dieci solo terminarono con verdetto assolutorio e la percentuale dei prosciolti in confronto dei condannati fu inferiore a quella degli anni scorsi”: *ivi*, p. 116.

³⁹ Raimondi, citando alcuni esempi, sottolinea l'importanza di chiarire le differenze fra omicidio e ferimento seguito da morte, fra delitto mancato e delitto tentato, fra legittima difesa, eccesso e provocazione semplice e grave, fra autore, cooperatore immediato e complice necessario e non necessario, ecc. (*ivi*, pp. 118-119).

⁴⁰ La medesima opinione di Raimondi sulla distribuzione del questionario e sulla spiegazione delle questioni è espressa dal procuratore generale di Genova Augusto Setti nel suo discorso inaugurale dell'anno giudiziario del 7 novembre 1914 (*Il nuovo codice di procedura penale e l'esperienza fattane. Discorso inaugurale a Genova del Proc. Gen. Augusto Setti*, in “Rivista di diritto e procedura penale”, IV (1915), pt. I, *Dottrina, Legislazione, Letteratura*, p. 59). Su tale discorso, si veda pure M.N. Miletti, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, I, *L'attesa*, Milano 2003, p. 458.

⁴¹ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 215-216. Lamentava il “numero enorme di schede bianche”, ad esempio, il procuratore generale di Genova Augusto Setti, sottolineando che la naturale conseguenza erano delle “assolutorie scandalose”: infatti, l'art. 462 prescriveva che le schede bianche si dovessero considerare favorevoli all'imputato (*Il nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 59). Oltre al deprecato fenomeno delle schede bianche, nei primi tempi di applicazione del codice Finocchiaro Aprile vengono emessi anche dei verdetti contraddittori che conducono a esiti assurdi: la causa di ciò, secondo Raimondi, va individuata nella prassi, utilizzata da qualche collega, di sottoporre a votazione tutte le questioni insieme, prassi basata su un'errata interpretazione di una frase del *Trattato* del Manzini. L'inconveniente, ad avviso dell'alto magistrato, è facilmente eliminabile separando la votazione di ciascuna questione dalle altre e procedendo via via allo spoglio delle schede, in modo da far votare le subordinate solo se sulla questione principale il verdetto è negativo e in modo da porre in votazione le aggravanti, le scusanti e le attenuanti solo se prima si sia affermata la colpevolezza dell'imputato (A. Raimondi, *La votazione*, cit., pp. 120-124).

comunicazione è, a suo avviso, “un bisogno irresistibile dell’umana natura”⁴² ed è ciò che normalmente accade fuori dall’aula o in un intervallo di riposo tra persone che “hanno imparato a conoscersi sedendo insieme come giudici per lunghe intere giornate negli stessi processi”. Visto che poi il voto è segreto, Raimondi non vede alcun rischio per la giustizia, mentre ritiene che l’interazione fra i giurati possa “riuscir giovevole a fugare ombre, a dissipare dubbi, a meglio chiarire fatti e circostanze, a rinsaldare convincimenti, a metter in grado ogni giurato di dare il proprio voto con maggiore ponderazione, e con più sicura coscienza”⁴³.

Pertanto, suggerisce al legislatore - oltre al ripristino del riassunto presidenziale, i cui vantaggi, a suo avviso, sono superiori agli inconvenienti - di limitare alla comunicazione con estranei il divieto sancito dagli artt. 438 e 441 e di concedere ai giurati, se il presidente lo consente, la facoltà di riunirsi tra loro prima di procedere alla votazione⁴⁴.

Un altro punto su cui il Nostro ritiene auspicabile un intervento correttivo è l’eccessiva rigidità della norma che impone al presidente l’obbligo di dividere in tre domande la questione principale⁴⁵: la terza domanda, sull’elemento intenzionale, è quella che crea ai giurati maggiori difficoltà ed è particolarmente imbarazzante nei reati di stampa, per i quali, di solito, l’unico accusato è il gerente del giornale, responsabile per legge di tutto quanto viene pubblicato. Per la sua condanna sarebbe quindi sufficiente la risposta affermativa alla prima domanda (il fatto sussiste?): infatti, una volta accertato che il fatto sussiste, il gerente viene condannato *ope legis*.

La seconda domanda (l’imputato – cioè il gerente - ha commesso il fatto?) risulta

⁴² La medesima opinione è espressa dal procuratore generale di Genova, Setti, che, nel suo discorso inaugurale del 1914, critica la nuova normativa: “[...] il giurato ha bisogno dopo un dibattito di concentrarsi, di ordinare e coordinare le sue idee, di interrogare se stesso, di chiedere o di dare spiegazioni, di prospettare innanzi a sé le prove di accusa ed i mezzi di difesa, di eliminare le ombre del processo o di rinvigorire le luci, di dissipare i dubbi, di rinsaldare le impressioni subite. Tutto ciò avveniva nella camera delle deliberazioni [...]. Nella sua segreta il giurato attuava uno scambio preparatorio di idee prima di addivenire *silente e raccolto* al voto decisivo. E’ un bisogno dell’umana natura!” (A. Setti, *Il nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 58). Sulla inevitabilità di scambi di idee fra i giurati “sol che la causa duri più di un giorno o che nello stesso giorno abbia luogo – come necessariamente accade – un intervallo di riposo durante o dopo la discussione e prima della votazione” si veda pure S. Messina, *Le prime esperienze pratiche del nuovo procedimento in Corte d’Assise (Art. 438-476 c.p.p.)*, in “La Scuola Positiva”, anno XXIV, s. III, V (1914), pp. 701-702. Peraltro, il Messina, sostituto procuratore del Re con funzioni di sostituto procuratore generale in Trani, si rallegra della disposizione del codice Finocchiaro-Aprile che impone la votazione nell’aula di udienza, perché in tal modo si evita che qualcuno dei giurati trascini altri, più timidi, nella sua opinione.

⁴³ “Se durante lo svolgimento della prima causa la giuria ha l’aspetto di un’accolta di persone estranee le una alle altre, nell’ultimo dibattimento, che è anche sempre il più grave, essa si presenta come un’assemblea di persone già fra loro assai bene affiatate. Allora si vedono i giurati formare capannelli nell’atrio prima del cominciamento dell’udienza: li si vedono uscire, durante gli intervalli, a gruppi: sostare volentieri, durante le sospensioni più brevi, nella sala ad essi destinata, per ivi intrattenersi in vivaci conversazioni, o li si odono anche animatamente discutere”: A. Raimondi, *La votazione*, cit., pp. 117-118.

⁴⁴ Ivi, pp. 118-119.

⁴⁵ Seguendo una lunga tradizione risalente al periodo rivoluzionario francese, l’art. 446 disponeva: “La questione sul fatto principale [...] deve essere divisa nelle seguenti domande: 1° se sussista il fatto materiale; 2° se l’imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso; 3° se l’imputato sia colpevole. Nella domanda sulla colpevolezza si enuncia, quando sia indicato nella legge, anche il fine specifico”.

pleonastica, ma non genera particolari problemi, mentre la terza, sulla volontarietà dell'atto delittuoso da parte del gerente, crea disagio e confusione, perché il più delle volte la difesa del gerente mira a dimostrare che egli "nulla ha scritto e nulla ha saputo, per non aver neppure letto l'articolo incriminato"; d'altra parte, il presidente non può intervenire per spiegare che la risposta affermativa alle prime due domande implica necessariamente la medesima risposta alla terza, perché, se lo facesse, violerebbe il suo obbligo di imparzialità.

Sarebbe quindi opportuno, secondo Raimondi, tornare alle soluzioni dei progetti del 1905 e del 1911, rendendo la tripartizione facoltativa a discrezione del presidente⁴⁶.

L'alto magistrato, infine, reputa in qualche modo fuorviante per i giurati l'imposizione che il nuovo codice, al contrario del vecchio, fa al presidente di indicare anche approssimativamente, nell'ambito della spiegazione delle questioni, le conseguenze penali delle risposte⁴⁷: il rischio, a suo avviso, è che i giurati si concentrino soprattutto su tali conseguenze e trascurino la formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del fatto; ponendosi in quest'ottica, possono essere indotti, nel caso vogliano mitigare la pena, a responsi assurdi, negando "circostanze aggravanti la cui sussistenza è evidente" o affermando "scusanti assolutamente insussistenti". Raimondi, auspica pertanto che nell'art. 458 sia aggiunto il dovere dei presidenti di sottolineare che l'oggetto del voto è esclusivamente la questione di fatto⁴⁸.

In definitiva, se è vero che – come Luigi Lacchè ha opportunamente osservato - la Corte d'assise è "sede di tensioni tra la magistratura togata e la giuria popolare; tra gli avvocati e la pubblica accusa ma anche, a ben vedere, tra questi e la Corte; tra la stampa e il *pubblico* e l'istituzione giudiziaria"⁴⁹, si ha l'impressione che Raimondi rivolga tutti i suoi sforzi a smorzare tali tensioni, in modo da garantire al meglio, in un delicato gioco di equilibri, il sereno funzionamento della giustizia. Non avendo il compito di giudicare, ma solo di dirigere il dibattito, mantenendo un atteggiamento imparziale, ritiene che i doveri del presidente siano essenzialmente due: "condurre l'istruttoria orale [...] in modo da far rivivere all'udienza, con assoluta obiettività, i fatti della causa, sotto tutti gli aspetti e con tutte le sfumature, per offrire così ai giurati un quadro completo ed esatto del dramma di cui, col loro verdetto, dovevano scrivere l'epilogo; e, in secondo luogo, formulare con la massima chiarezza i quesiti, prospettare in essi tutte le ipotesi di reato di cui il fatto poteva essere suscettibile, e spiegare ogni quesito in modo da farne bene comprendere il significato e la portata, senza lasciare intravedere la sua personale opinione"⁵⁰.

Per descrivere lo stato d'animo con cui affronta e dirige i procedimenti più gravi e

⁴⁶ A. Raimondi, *La formulazione e la spiegazione delle questioni ai giurati*, in "La Scuola positiva", anno XXV, VI, (1915), *Quistioni sul nuovo codice di procedura penale*, pp. 391-394; Id., *Mezzo secolo*, cit., pp. 217-218.

⁴⁷ Art. 458 c.p.p.. Al contrario, l'art. 498 c.p.p. codice 1865 prescriveva che il presidente specificasse "I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato"; in particolare, per i reati di stampa, il presidente doveva raccomandare: "I giurati non devono trascorrere col pensiero all'applicazione della pena, ed alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale".

⁴⁸ A. Raimondi, *La spiegazione delle questioni*, cit., pp. 394-395.

⁴⁹ L. Lacchè, *Un luogo "costituzionale"*, cit., p. 97.

⁵⁰ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 137.

complessi, usa due significative immagini: quella del “capitano di una nave che sta per affrontare una burrasca, ma sa di avere saldo in pugno il timone e di potere, con abilità di manovra, evitare gli scogli, superare i marosi e raggiungere felicemente il porto” e quella del “direttore d’orchestra che da discordanti strumenti sa trarre un’armonica fusione di suoni”⁵¹.

Con il consolidarsi dello Stato autoritario, il modello di Corte d’assise presieduto da Raimondi diventa via via più anacronistico. La giuria popolare, istituto rimasto nel solco delle innovazioni della rivoluzione francese⁵², era vista come un’applicazione del principio della sovranità popolare, e, come tale, incompatibile con tutta la concezione politica e giuridica del regime: essa non poteva più sussistere laddove non era riconosciuta altra sovranità che quella “unitaria e inscindibile dello Stato”⁵³.

Nel 1931⁵⁴, il ministro Rocco⁵⁵, imputando alla giuria gravissimi errori giudiziari, in Italia più che altrove⁵⁶, e adducendo esigenze di ordine finanziario⁵⁷, sostituisce la struttura esistente con un collegio formato da due magistrati⁵⁸ e cinque “assessori”, che giudica sia sulla colpevolezza che sulla pena, con una sentenza motivata in fatto e in diritto⁵⁹.

La riforma non stupisce Raimondi - ora non più giudice, ma senatore - che, nel clima dittatoriale ormai saldamente instaurato, la trova “logica, necessaria, fatale”. Egli comprende che la decisione del ministro è irrevocabile e che è sorretta da motivazioni politiche ben precise: per contestarla, dovrebbe attaccare i principi fondamentali e la

⁵¹ Ivi, p. 275.

⁵² V. in proposito A. Padoa-Schioppa, *I philosophes e la giuria penale*, in “Nuova rivista storica”, LXX (1986), n. 1-2, pp.109-146; Id., *La giuria all’Assemblea Costituente francese*, in Id. (cur.), *The trial jury in England, France, Germany: 1700-1900*, Berlin 1987, pp. 75-163; Id., *La giuria penale in Francia: dai philosophes alla Costituente*, Milano 1994; Id., *Pisanelli e la giuria penale*, in R. H. Helmholz et al. (curr.), *Grundlagen des Rechts: Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, Paderborn 2000, pp. 851-864.

⁵³ *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli (Rocco) presentata all’udienza del 23 marzo 1931-IX per l’approvazione delle disposizioni sull’ordinamento delle corti d’assise*, in “Lex. Legislazione italiana”, anno XVII (1931-IX), gennaio-giugno, pp. 451-453.

⁵⁴ Decreto legislativo 23 marzo 1931, n. 249.

⁵⁵ Per indicazioni bibliografiche su Alfredo Rocco rinvio a G. Chiodi, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in I. Birocchi e L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 103-104, nt. 2.

⁵⁶ Queste le dure parole di Rocco: “La rivoluzione fascista, che ha rilevato i danni e i pericoli del democraticismo anche nel campo del costume e degli istituti giudiziari, doveva necessariamente procedere a una sostanziale riforma dell’istituto della giuria, che in Italia, più ancora che negli altri paesi, per errori frequentissimi e i non infrequenti scandali, aveva perduto ogni prestigio di fronte alla pubblica opinione”; “la giuria è caduta in dispregio, non perché sia screditato il principio, in sé stesso considerato, del contributo popolare all’amministrazione della giustizia penale, ma perché l’istituto è fondato sopra un erroneo presupposto, quello della sovranità popolare, e perché, attribuendosi poteri illimitati a persone spesso malamente scelte e sempre irresponsabili, assai difettoso ne è risultato il funzionamento” (*Relazione a S. M. il Re*, cit., pp. 452 e 454).

⁵⁷ R. Orlandi, *La riforma fascista delle corti d’assise*, in L. Garlati (cur.), *L’inconscio inquisitorio*, cit., p. 230.

⁵⁸ Un presidente di Sezione di Corte d’appello, che presiede, e un consigliere di Corte d’appello o un presidente di sezione di tribunale: art. 2 del R.D. 23 marzo 1931, n. 249.

⁵⁹ F. Colao, *Processo penale e pubblica opinione dall’età liberale al regime fascista*, in L. Garlati (cur.), *L’inconscio inquisitorio*, cit., pp. 252-257; M. Stronati, *La grazia e la giustizia durante il fascismo*, in L. Lacchè (cur.), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista*, Roma 2015, pp. 143-144.

stessa ragion d'essere dello Stato fascista, cosa ormai impossibile; tuttavia non può tollerare che l'istituto cui ha dedicato quattordici anni della sua vita, spendendo molte energie per farlo funzionare correttamente, sia seppellito con il disprezzo espresso dal guardasigilli nel presentare il decreto al Senato.

La consapevolezza di non poter ostacolare in alcun modo la volontà governativa non gli impedisce di intervenire – unica voce che si leva nell'aula – per respingere quanto meno l'ingiuriosa accusa di Rocco, definendola “troppo generale e troppo generica per essere accolta”. Dall'alto della sua lunga esperienza, egli non nega che vi siano stati errori giudiziari – dovuti in genere all'eccessiva indulgenza dei giurati⁶⁰ –, ma ritiene che tali errori debbano essere per lo più attribuiti non all'istituto in sé, bensì al suo funzionamento, e, quindi, in parte, a talune disposizioni della procedura e, in parte, all'azione “poco attenta e poco avveduta” dei presidenti.

In ogni caso, con riguardo a certe clamorose assoluzioni avvenute sotto la sua presidenza, egli sottolinea che la clemenza dei giurati era in piena consonanza con l'opinione pubblica, della quale i giurati stessi si erano fatti interpreti, svolgendo propriamente la funzione per cui la giuria era nata⁶¹.

4. I rapporti personali con Mussolini

Uno degli aspetti curiosi della vita di Raimondi sono i contatti personali con Mussolini, che iniziano ben prima che questi salga al potere. E' il periodo in cui il giudice presiede la Corte d'assise ambrosiana e Mussolini è l'energico e combattivo direttore dell'*Avanti*, vivamente interessato agli eventi sociali e politici e, quindi, anche ai processi per gravi delitti, soprattutto se di carattere politico o a sfondo politico, e a quelli per reati di stampa⁶². Il loro rapporto è improntato a qualcosa di più della semplice cortesia e del reciproco rispetto: Mussolini mostra deferenza verso il magistrato e la prestigiosa carica da lui ricoperta e Raimondi, dal canto suo, segue con

⁶⁰ Tra i casi di errori giudiziari, quello clamoroso dell'uxoricida confesso Alberto Olivo, condannato a dodici giorni di detenzione e ad una multa per vilipendio del cadavere, ma assolto per l'omicidio, è stato ampiamente illustrato e commentato da Claudia Storti, che ha ripercorso tutta la travagliata vicenda (proseguita con il ricorso in Cassazione del pubblico ministero, l'annullamento del verdetto da parte della Suprema Corte e la piena assoluzione della Corte di Bergamo), evidenziandone la risonanza sui quotidiani e sulle riviste giuridiche (C. Storti Storchi, *Giuria penale* cit., pp. 665-685). Raimondi, che aveva condotto l'istruttoria, descrive la figura del protagonista come “un misantropo intelligente e studioso, che aveva familiari i classici latini ed era anche un valente matematico. La sua nota caratteristica predominante era un'avarizia morbosa. Per avarizia, e cioè per risparmiare la tassa domestici, aveva sposato la serva, una ragazzotta ignorante e zotica, ma laboriosa, che teneva in ordine e pulita la casa. Ma divenuta da serva, padrona, si manifesta intollerante della tirchieria del marito; donde continui litigi. Una notte, in cui, sentendosi poco bene, si era recato in cucina per farsi una limonata, venne con lei a diverbio; avendo in mano un coltello per affettare il limone, l'aveva, senza volerlo, colpita in una parte vitale del corpo e, con suo terrore, uccisa”. Secondo Raimondi, il suo collega Selmo, presidente della Corte, aveva commesso l'errore di porre “ai giurati il solo quesito della morte arrecata dall'Olivo alla moglie “a fine di uccidere”, senza aggiungere la subordinata “dell'aver l'imputato commesso il fatto senza il fine di uccidere, con atti diretti a cagionare una lesione “personale”, conformemente alla versione dell'Olivo”. Di fronte a quell'unico quesito i giurati si erano divisi a metà e il risultato era stata l'assoluzione (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 118-119).

⁶¹ Ivi, p. 276-277 e 333, nt. 1.

⁶² Ivi, pp. 367-368.

una certa simpatia “l’azione politica del battagliero giornalista, che appariva animato dal nobile proposito di ridare autorità allo Stato, ristabilire l’ordine turbato dalle lotte intestine, rialzare il prestigio della magistratura, delle cui funzioni riconosceva e proclamava l’altezza e l’importanza”⁶³.

All’inizio del 1913, però, Mussolini finisce sul banco degli imputati, quando la procura generale di Milano ravvisa in alcuni articoli e vignette della testata socialista gli estremi di due delitti: istigazione a delinquere e vilipendio dell’esercito. L’occasione alle provocazioni è data da un tragico evento avvenuto a Roccagorga, in provincia di Frosinone, dove il giorno dell’Epifania, per sedare un tumulto di contadini che protestavano contro il municipio per l’eccessiva pressione fiscale e per le pessime condizioni igienico sanitarie, un tenente dell’esercito (inviato dal prefetto di Frosinone) aveva dato l’ordine di sparare sulla folla: 7 morti e 23 feriti era stato il drammatico bilancio.

I titoli degli articoli, che prendono le parti dei contadini, attaccano le istituzioni e incitano alla rivolta: “L’eccidio di Roccagorga”, “Assassinio di Stato”, “Come ragionano le belve militari”, “Napoli si ribella”, “Fra la rivolta di ieri e quella di domani”, “I saturnali del militarismo”; i contenuti degli articoli e le vignette sono di stampo sovversivo.

Vengono chiamati in giudizio il gerente del giornale, i corrispondenti da Roma e da Napoli, il caricaturista, il redattore capo e, ovviamente, il direttore Benito Mussolini, ma il processo si conclude con l’assoluzione di tutti gli imputati - i quali, a parere di Raimondi, mantengono nelle udienze un “contegno deferente e rispettoso” - perché i fatti addebitati non costituiscono reato⁶⁴.

Nel commentare la vicenda a distanza di tanti anni, il giudice lombardo non si esime dal deplorare l’uso che si era fatto delle armi da fuoco contro persone munite solo di bastoni, zappe e sassi: visti i tempi, infiammati dallo scontro di passioni politiche, si domanda se non sarebbe stato più opportuno chiudere un occhio su un tumulto ispirato “a un senso di umana giustizia”; d’altra parte, non può biasimare l’iniziativa del procuratore generale, che appare pienamente giustificata dalla violenza degli articoli e dalla velenosità delle vignette. L’errore, a suo avviso, è stato quello di non chiudere il processo in istruttoria, perché, con il pubblico dibattimento, si è consentito a Mussolini di divulgare ampiamente gli scritti e le vignette, richiamando l’attenzione sia dei governanti che dell’opinione pubblica e contribuendo ad agitare ulteriormente gli animi⁶⁵.

Sei mesi dopo questo processo, il giornalista romagnolo lascia la direzione dell’*Avanti* e si dimette dal partito fondando una nuova testata, *Il Popolo d’Italia*. E’ nella veste di direttore di quel giornale che viene convocato da Raimondi, quando questi, da poco nominato procuratore generale del Re, deve occuparsi del grave caso della bomba scoppiata nel teatro Diana di Milano il 23 marzo 1921, provocando una ventina di morti e un centinaio di feriti.

Per le indagini, l’alto magistrato può contare sul valido appoggio del vice commissario di pubblica sicurezza Giovanni Rizzo, che, con sorprendente abilità,

⁶³ Ivi, p. 368.

⁶⁴ Ivi, pp. 219-224.

⁶⁵ Ivi, pp. 224-226.

riesce in tempi relativamente brevi ad identificare e arrestare gli anarchici colpevoli e ad ottenere una piena confessione: qualche ritardo è dovuto sia al fatto che uno dei tre è fuggito in Germania e i tedeschi oppongono una certa resistenza all'extradizione, sia al tentativo dei difensori di sottrarre il processo alla giuria milanese per legittima suspizione, tentativo che però viene respinto.

Il 9 maggio 1922 si apre la prima udienza, che inevitabilmente è molto agitata, per la presenza non solo degli anarchici, parecchi dei quali "violenti e sfrontati", ma anche delle numerosissime parti lese, della folla dei testimoni d'accusa e di difesa, e del "folto stuolo di avvocati". Il giorno successivo, *Il Popolo d'Italia* pubblica un articolo del direttore intitolato: "ULTIMATUM. *La prima giornata del processo per l'eccidio del Diana – Uno spettacolo di vergogna e di infamia*". Mussolini, criticando pesantemente l'atmosfera dell'aula, minaccia: "Se lo sconcio spettacolo non ha termine, i fascisti milanesi – anche a costo di farsi mitragliare – faranno giustizia sommaria" e termina dicendo: "Fascisti, tenetevi pronti per eseguire gli ordini che vi saranno dati!".

L'articolo non può non allarmare il procuratore generale, che, nell'atmosfera di odio e di esecrazione in cui si svolge il processo, intravede la possibilità che l'*ultimatum* lanciato comporti conseguenze particolarmente nefaste. Decide allora di convocare direttamente Mussolini, che, nel frattempo, nelle ultime elezioni, è stato eletto deputato. Gli telefona e meno di un quarto d'ora dopo⁶⁶ sono l'uno davanti all'altro e si confrontano in una animata discussione. Alla fine, Mussolini ammette: "Quando parlo al pubblico mi so moderare, perché vedo l'impressione che le mie parole fanno sull'uditorio; ma quando scrivo ho qualche volta la penna un po' pesante". Poi si accommiata rassicurando Raimondi: "Non stia in pensiero, signor procuratore generale. Appena uscito di qui radunerò il direttorio dei fasci e disporrò che nessun fascista entri nell'aula delle assise, che nessun fascista si faccia vedere nei dintorni del palazzo di giustizia, che nessun fascista faccia alcun che contro gli accusati se non per ordine mio: ordine che io non darò".

La stima e il rispetto che Mussolini nutre per l'alto magistrato si confermano nel fatto che la parola data viene mantenuta e il processo prosegue senza interferenze da parte dei fascisti⁶⁷.

Nei mesi successivi, la situazione si va rapidamente deteriorando e Raimondi la vive in una posizione tutt'altro che comoda, in una metropoli dove i disordini e gli scontri raggiungono dimensioni particolarmente drammatiche: oltre ad essere la città più popolosa del Regno, infatti, Milano è il centro dell'attività industriale e commerciale ed è sede sia dell'organo ufficiale del partito socialista che di quello dei fasci di combattimento; è qui che si consumano gli scontri più duri della lotta fratricida che devasta il Paese.

In occasione dell'assalto dei fascisti a Palazzo Marino, il 2 agosto 1922, Raimondi viene chiamato d'urgenza dal prefetto Lusignoli, che vorrebbe arrestare i facinorosi, ma, nell'esposizione dei fatti così come gli vengono raccontati, il magistrato non riscontra gli estremi di alcun reato perseguibile d'ufficio, per il quale si possa spiccare subito un mandato di cattura. Infatti, non si può configurare una violazione di domicilio, perché l'edificio invaso è pubblico, mentre la fattispecie del codice si

⁶⁶ Mussolini era in via Paolo da Cannobio e Raimondi era a Palazzo Clerici, allora sede della Giustizia ambrosiana.

⁶⁷ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 295-300.

riferisce al domicilio privato; d'altra parte, l'azione dei fascisti, che hanno estromesso due assessori dalle loro stanze, non costituisce turbamento delle funzioni amministrative, perché gli assessori erano stati in precedenza esentati dalle loro funzioni e sostituiti da un commissario nominato dal prefetto, il conte Lalli, il quale, dal canto suo, era rimasto indisturbato nel suo ufficio finché non aveva spontaneamente deciso di andarsene. Pertanto, in assenza di denunce o querele di chi fosse stato vittima di violenze o soprusi, Raimondi dichiara di non potere in alcun modo attivarsi prima di conoscere l'esito delle indagini del procuratore del re⁶⁸.

Questa renitenza ha indotto alcuni studiosi a citare la vicenda come un "chiaro esempio dei cedimenti della magistratura italiana di fronte all'illegalismo fascista"⁶⁹ e come un episodio di resistenza della magistratura alle circolari del ministro Alessio che sollecitavano i giudici a perseguire i reati di violenza perpetrati dai fascisti⁷⁰. In particolare, il Repaci ha fatto notare che, pur escludendo la violazione di domicilio, per nulla pertinente, non mancavano nel codice penale delle fattispecie che ben si sarebbero attagliate alla situazione e avrebbero giustificato un immediato intervento del procuratore generale⁷¹.

Senza entrare nel merito della questione, anche per mancanza di un quadro completo degli elementi da valutare, si può rilevare, comunque, con Pietro Saraceno, che la taccia di filofascismo nei confronti di Raimondi mal si concilia con la stima e la fiducia che il guardasigilli (certamente antifascista) riponeva in lui. Infatti, pochissimi giorni dopo il grave episodio, quando Alessio "si accingerà a varare dei provvedimenti speciali destinati a combattere la violenza delle squadracce di Mussolini, provvedimenti che, per la loro severità, Facta si rifiuterà poi di adottare, l'unico magistrato che vorrà per collaboratore in quel lavoro, l'unico in cui riporrà la propria fiducia, sarà proprio il Raimondi"⁷².

Quale che sia il giudizio sul suo comportamento, l'alto magistrato lo giustifica anche sulla base di una netta distinzione tra la sfera di intervento politico-amministrativa e quella strettamente giudiziaria: nel clima rovente in cui era stato perpetrato l'assalto a Palazzo Marino e, poco dopo, in piazza della Scala si era radunata un'imponente manifestazione di popolo che inneggiava ad un appassionato discorso di Gabriele D'Annunzio, spettava – a suo avviso – anzitutto alle autorità politico-amministrative ristabilire l'ordine pubblico, mentre la magistratura sarebbe potuta intervenire in seguito, laddove se ne riscontrassero gli estremi⁷³.

Una simile impostazione era coerente con la concezione del magistrato *subditus legum* e alieno dalla politica, a cui era improntata tutta la vita giudiziaria del Nostro.

Com'è noto, in ottobre gli eventi precipitano e il capo del fascismo riceve dal Re

⁶⁸ Ivi, pp. 305-306.

⁶⁹ G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, Bari 1973, p. 314 nt. 234; E.R. Papa, *Magistratura e politica*, cit., p. 154.

⁷⁰ A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, pp. 141-142. Alcune circolari del ministro Alessio sono riportate in appendice a G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico*, cit., pp. 449-450; 467-469.

⁷¹ A. Repaci, *La marcia su Roma: mito e realtà*, I, Roma 1963, pp. 187-189.

⁷² P. Saraceno, *Alta magistratura*, cit., p. 72.

⁷³ A. Raimondi, *Mezzogiorno secolo*, cit., pp. 306-307.

l'incarico di formare il governo: inizia il nuovo corso, che sfocerà poi in regime autoritario.

Raimondi, che ancora per quattro mesi ricopre lo scomodo incarico di procuratore generale, si trova di fronte ad una spinosa questione di opportunità politica: è in dubbio se procedere o no - chiedendo la previa autorizzazione della Camera - nei confronti del deputato Menotti Serrati, gerente dell'*Avanti*, per la pubblicazione di violenti articoli di carattere sovversivo. Non vorrebbe sollevare ulteriori reazioni e propenderebbe per lasciare cadere la cosa, ma ritiene più prudente consultarsi con il guardasigilli Oviglio, che, a sua volta, preferisce interpellare direttamente il presidente del Consiglio. Insieme si recano da Mussolini, il quale, dopo aver attentamente ascoltato il magistrato, si rimette alla sua decisione, non nascondendo l'alta considerazione che ha per lui, e dice: "La cosa non m'interessa; faccia lei quello che crede meglio: quel che fa lei è sempre ben fatto". Rassicurato da queste parole, Raimondi abbandona l'azione penale, in attesa che si estingua per prescrizione⁷⁴.

Assunta la presidenza della Corte d'appello, il cui distretto è esteso a comprendere tutta la Lombardia⁷⁵, l'alto magistrato ha nuovamente parecchie occasioni di intrattenersi con Mussolini, che, nel frattempo, con le "leggi fascistissime", si è attribuito la qualifica e i poteri di capo del governo. I due si incontrano, negli anni tra il 1924 e il 1926⁷⁶, con una certa frequenza, in un locale della prefettura milanese per discutere di questioni amministrative. I colloqui riguardano problemi pratici, che nulla hanno a che fare con la politica, e sono sempre improntati a reciproco rispetto e cordialità: "Ogni volta egli mi accoglieva con molta cortesia e mi intratteneva a conversare amichevolmente, senza mai assumere un'aria di superiorità e dimostrandomi anzi una certa deferenza. Non ho mai trovato in lui l'uomo scontroso, intollerante, insofferente di contraddizione, come comunemente si diceva. Non rare volte mi accadeva di contraddirlo, senza che egli dimostrasse di esserne irritato o seccato"⁷⁷.

⁷⁴ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 316-318. In quell'occasione, Mussolini propone a Raimondi la carica di procuratore generale della Corte d'appello di Roma, ma l'alto magistrato preferisce rimanere a Milano, dove gli è stato assicurato il posto di primo presidente della Corte d'appello.

⁷⁵ Proprio nei giorni della nomina di Raimondi, la circoscrizione della Corte d'appello meneghina viene estesa a tutta la Lombardia, in quanto la Corte di Brescia diventa una Sezione di quella di Milano: Brescia riavrà la sua Corte d'appello nel 1930, nel periodo in cui la segreteria del partito sarà ricoperta dal bresciano Augusto Turati. Quindi Raimondi, fino al suo collocamento a riposo, è presidente della Corte d'appello di tutta la Lombardia (Ivi, pp. 322-323).

⁷⁶ Dopo il 1926 le puntate di Mussolini a Milano divengono rare e di brevissima durata e Raimondi non ha più occasione di incontrarlo fino al momento del suo collocamento a riposo (Ivi, p. 410).

⁷⁷ Ivi, pp. 383-384. Nel ricordare quegli incontri, Raimondi riferisce un aneddoto gustoso. Tra i vari problemi, Mussolini vorrebbe, già nel 1924, risolvere in tempi brevi quello della nuova sede degli uffici giudiziari milanesi e propone il palazzo del Senato, che, fino alla fine del '700, era stato un prestigiosissimo e temutissimo tribunale, ma Raimondi, con un dettagliato rapporto, obietta che l'area è insufficiente e, a sua volta, suggerisce la Ca' Granda, ossia l'Ospedale Maggiore, visto che i malati stanno per essere trasferiti a Niguarda. Mussolini respinge subito la proposta asserendo che non gli piace una giustizia che va all'ospedale! Al che Raimondi ribatte che ancora peggiore è l'idea del primo podestà di Milano, Mangiagalli, il quale vorrebbe mandare la giustizia nell'area del vecchio macello! Tra ospedale e macello, alla fine, dopo parecchi anni, prevale la scelta, espressa dai magistrati e condivisa dagli avvocati, dell'area dove sorgeva la caserma Principe Eugenio, in posizione centrale e servita da comode strade (Ivi, pp. 385-387). I lavori, però, cominceranno solamente nel 1932 e l'opera,

Fin qui, dunque, il rapporto tra Raimondi e Mussolini – che ora è in una posizione di potere, ben diversa da quella, assai più scomoda, dell'imputato per articoli eversivi - viaggia su binari tranquilli: pur con comprensibili perplessità e timori, il giudice, anche dopo il famoso discorso del 3 gennaio 1925, che segna la svolta e l'inizio della "dittatura a viso aperto", non getta la toga alle ortiche, ma rimane al suo posto, confidando nel ruolo di controllo del Re. Nella sua autobiografia, egli motiva così la scelta di continuare a svolgere le sue funzioni:

Estraneo a tutto ciò che sa di politica, rispettoso, come dovevo essere, di ogni governo voluto dal re, al quale avevo giurato fedeltà⁷⁸, non potevo permettermi di distinguere fra i vari colori politici e le varie tendenze degli uomini da lui chiamati al potere; io non dovevo che inchinarmi alla sua decisione, la quale, del resto, appariva allora conforme ai voti della grande maggioranza degli italiani e la sola che, allo stato delle cose, poteva evitare un tremendo conflitto. Mussolini aveva assunto il potere ostentando un pieno rispetto della Costituzione, al quale vi era ragione di credere che non sarebbe mai venuto meno.

Comunque, ne era garante la saggezza del re, che non gli avrebbe permesso alcuna deviazione. Egli, che lo aveva investito dell'alta carica e che ne lo poteva, nello stesso modo, rimuovere in qualsiasi momento, avrebbe certamente vigilato a che l'opera sua fosse sempre conforme agli interessi della nazione e della Corona, così da continuare a godere la fiducia del paese e del sovrano. E Mussolini avrebbe dovuto obbedirgli, a meno di rovesciare la monarchia e gettare l'Italia nel caos: cosa che a Udine [*scil.* nella manifestazione di poco precedente alla marcia su Roma] aveva dichiarato di non voler fare⁷⁹.

“una delle imprese architettoniche più vaste e impegnative del regime”, sarà ultimata nel 1940: si veda in proposito L. Lacchè, *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista*, in L. Lacchè (cur.), *Il diritto del duce*, cit., pp. XXXIV-XXXVIII.

⁷⁸ La formula del giuramento, che andava ripetuta ad ogni avanzamento di carriera, era: “Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di compiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate” (ACS, *Fascicolo Raimondi*).

⁷⁹ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 311. Da testimone oculare di quei momenti, Raimondi narra che la popolazione “era stata profondamente turbata da un atroce delitto, dovuto a sicari del partito al potere”, ma che essa “si manifestava pressoché indifferente di fronte al cambiamento di rotta segnato dal discorso del 3 gennaio. In nessun luogo si erano avute pubbliche e aperte manifestazioni di dissenso; nessun segno di quella reazione che sarebbe stata naturale in un corpo vivo e vitale che si fosse sentito offeso da una grave ferita. Anche dopo quel discorso la popolazione continuava a manifestare, e con ancor maggiore entusiasmo, gli stessi sentimenti di prima. Ogni volta che Mussolini appariva in pubblico era accolto con frenetiche acclamazioni che non potevano esclusivamente attribuirsi a timore delle camicie nere o all'accorta opera di propaganda e all'abilità dei gerarchi del partito. E per tutto quell'anno 1925, come anche nei quattro anni successivi durante i quali sono rimasto in carica, quell'entusiasmo si andò facendo sempre più diffuso e profondo, così all'interno come all'estero, ed i fatti sembravano giustificare le manifestazioni di cieca fiducia e di costante ammirazione per il capo del governo che si era mutato in dittatore. Mentre poco dopo il discorso del 3 gennaio, l'esplosione di un ordigno infernale a Sofia aveva fatto saltare in aria la cattedrale, destando ovunque un senso di orrore e di terrore, e mentre in parecchi Stati europei si affacciava pauroso lo spettro del bolscevismo, in Italia regnava la calma e l'estero le invidiava il governo autoritario guidato da un uomo che aveva saputo ristabilire l'ordine pubblico, ridare tranquillità al lavoro e così assicurare il benessere economico del popolo e la grandezza della Nazione” (Ivi, pp. 411-412). Sulla generale atmosfera di turbamento e di commozione suscitata dal delitto Matteotti e sull'impossibilità che da tale atmosfera si generasse un'azione rivoluzionaria appoggiata dalle masse, posto che “Salvo gruppi relativamente molto modesti, attorno a Italia libera, ai repubblicani e ai comunisti, la maggioranza del paese era soprattutto desiderosa di calma, di tranquillità, di sicurezza, di onestà e di lavoro”, v. R. De Felice, *Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925*, Torino 1995, pp. 630-636. D'altra parte, la mancanza di “pubbliche e aperte manifestazioni di dissenso” dopo il discorso del 3 gennaio 1925

Da buon cronista, Raimondi, in tutta sincerità, desidera offrire al lettore un'immagine di Mussolini non diversa da come lo vedeva "in quei tempi alla luce diretta della sua persona e della sua opera", un'immagine non offuscata dal giudizio certamente molto più negativo indotto dagli avvenimenti successivi⁸⁰. Le impressioni che traeva dagli incontri "saltuari, fugaci e superficiali" con il capo del governo, dalla cortesia e dalla deferenza che gli venivano dispensate, erano tutt'altro che sgradevoli e trovavano riscontro nella diffusa popolarità allora goduta dal capo del governo, nonostante il delitto Matteotti e nonostante il deciso cambiamento di rotta della politica governativa. Una popolarità che, come lo stesso Raimondi non manca di osservare, era allora condivisa da non pochi scienziati e intellettuali, oltre che da uomini politici stranieri, come Chamberlain e Churchill⁸¹.

Dopo il 1926, però, le visite del capo del governo a Milano si fanno sempre più rare e i rapporti tra i due si interrompono⁸². Via via che l'impostazione autoritaria progressivamente si accentua e che ad essa si aggiungono le scelte azzardate e improvvide di politica estera⁸³, l'opinione cautamente ottimistica di Raimondi va modificandosi: i dubbi e le preoccupazioni della prima ora si fanno sempre più concreti nel corso degli anni '30. Già la guerra etiopica, "spavalamente iniziata contro ogni forma di diritto internazionale", turba la sua coscienza e la sua sensibilità di giurista, ma il definitivo "disincanto" sopravviene in seguito all'alleanza con la Germania, all'emanazione delle famigerate leggi razziali e all'intervento in una guerra "contraria al sentimento nazionale"⁸⁴.

L'alto magistrato che, come si è visto, all'inizio del 1930 dai ranghi dell'apparato giudiziario è passato alla Camera Alta, non può più trincerarsi nella funzione di mero applicatore delle leggi e deve destreggiarsi in acque irte di pericoli.

appare comprensibile qualora si tenga conto dei telegrammi inviati in quella stessa notte da Federzoni ai prefetti affinché, da un lato, avvertissero i dirigenti del partito fascista che non si sarebbero in alcun modo consentiti adunate, comizi, cortei o pubbliche manifestazioni contro l'indirizzo adottato dal governo, e affinché, dall'altro, fosse adottata ogni possibile misura per mantenere l'ordine pubblico "in qualunque circostanza" (ivi, pp. 722-723, ove viene riportato l'elenco dei principali provvedimenti di polizia di cui si chiedeva pronta esecuzione).

⁸⁰ Ivi, p. 369.

⁸¹ Ivi, pp. 412-413.

⁸² Ivi, p. 410.

⁸³ E. Aga-Rossi, *La politica estera del fascismo dal 1935 al 1939*, in *Il Parlamento italiano, Storia parlamentare e politica dell'Italia 1861-1988*, XII, 1, Milano 1990, 1929-1938, *Il regime fascista*, pp. 157-204.

⁸⁴ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 415. Sulle leggi razziali v. la ricchissima appendice documentaria e la bibliografia raccolta in S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013, pp. 407-542 e 549-592. I testi delle leggi antiebraiche e razziali e altri documenti normativi, come pure un'ampia bibliografia, sono altresì reperibili in M. Sarfatti (cur.), *1938: Le leggi contro gli ebrei*, "Rassegna mensile di Israel", LIV, n. 1-2 gennaio-agosto 1988, pp. 49-168 e pp. 435-437; G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino 2007, pp. 179-260; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Milano 2014, pp. 221-284 e 285-316. La legislazione antiebraica dell'Italia fascista fu assai più complessa e articolata rispetto a quelle varate in ampie zone del continente europeo nel primo trimestre del 1938: in questo senso fu seconda solo a quella nazista (M. Sarfatti, *Contenuto e modalità della persecuzione antiebraica dell'Italia fascista 1938-1943*, in G. Garlati e T. Vettor (curr.), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano 2009, p. 140).

5. La carica di senatore e le amarezze della terza età

L'anno prima del suo collocamento a riposo dalla magistratura, Raimondi è colpito da un episodio molto spiacevole, che lo amareggia profondamente e che dimostra la facilità con cui poteva cadere in disgrazia anche chi aveva sempre cercato di tenere una condotta corretta e si era guadagnato un'onorevole reputazione.

Nel dicembre del 1928, il ministro della giustizia Alfredo Rocco chiede al capo del governo di "riequilibrare" la Camera Alta con l'immissione di otto alti magistrati, visto che negli ultimi cinque anni erano stati nominati senatori solo D'Amelio e Appiani⁸⁵. Tra i designati compare anche il nome di Raimondi, che, fra l'altro, convocato dal guardasigilli, ha contribuito a selezionare i meritevoli⁸⁶. Nonostante le assicurazioni del ministro, però, egli viene poi inaspettatamente escluso dalla lista definitiva⁸⁷, nella quale figurano nove magistrati meno anziani di lui e in servizio presso sedi meno importanti⁸⁸.

Due sono le versioni intese a spiegare questo inatteso ed offensivo affronto: una è quella che circola negli ambienti giudiziari e l'altra è quella ufficiale, fornita dal ministro Rocco. Ma il magistrato lombardo dimostra che entrambe sono prive di fondamento e basate su accuse calunniose.

Nei corridoi della Giustizia si parla di una presunta indebita ingerenza di Raimondi in un processo avvenuto oltre sei anni addietro, nel maggio 1922 (quando ancora era procuratore generale), per impedire che il giudice istruttore spiccasse il mandato di cattura nei confronti di due ufficiali della Guardia di Finanza, accusati "di usare metodi disonesti e inumani nell'accertamento di trasgressioni alle leggi tributarie, sottoponendo industriali e commercianti a sevizie raccapriccianti". L'insinuazione sulla scorrettezza del suo comportamento, sollevata in parlamento dall'on. Filippo Turati, era stata divulgata dal giornale *Il Secolo* in un resoconto incompleto, che aveva gettato fosche ombre sulla dignità dell'alto magistrato. In un carteggio col Ministero⁸⁹, Raimondi aveva dimostrato la falsità dell'insinuazione, ma un certo avvocato Leone Del Vecchio aveva rinfocolato le accuse, rivolte anche al perito d'ufficio, con una

⁸⁵ A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 205. Come veniva sottolineato in un articolo di "Italia Nuova", il laticlavio era concesso agli alti magistrati "all'atto del collocamento a riposo per un riconoscimento consuetudinario o quasi rituale" (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 60).

⁸⁶ Ai primi di dicembre del 1928, infatti, il ministro Rocco aveva convocato Raimondi per predisporre con lui le proposte per la successiva infornata di senatori e gli aveva assicurato che la sua candidatura era fuori discussione (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 366-367).

⁸⁷ Nella lista presentata da Rocco a Mussolini, i nomi erano disposti in ordine di merito, tenendo conto soprattutto delle benemerienze "fasciste": Raimondi occupava il settimo posto, davanti a Donato Faggella ed era presentato come il "ben noto" Antonio Raimondi, "il più anziano tra i primi presidenti", di "grande tatto", che, nonostante il "temperamento alieno alla politica", aveva mostrato "simpatia per il regime" e, da procuratore generale, aveva mantenuto un atteggiamento cauto a Milano nel 1922; anche Faggella era definito "apolitico, ma simpatizzante verso il Regime" (A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., pp. 205-207).

⁸⁸ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 391.

⁸⁹ In ACS, *Fascicolo Raimondi*, resta un'unica traccia di questo carteggio: una lettera di Raimondi, che, indignato, scrive al ministro Luigi Rossi, lamentando una mancanza di fiducia nella correttezza del suo comportamento e minacciando le dimissioni.

lettera aperta sul medesimo quotidiano. Si era nel turbolento periodo immediatamente precedente alla marcia su Roma e l'alto magistrato aveva ben altre preoccupazioni, ma il perito aveva querelato per diffamazione e ingiurie il Del Vecchio e il gerente de *Il Secolo*, che erano stati condannati a quattro anni di detenzione e a quattromila lire di multa⁹⁰. Con ciò la vicenda si era definitivamente chiusa.

L'altra versione è appresa da Raimondi direttamente dal ministro Rocco, a ciò incaricato da Mussolini⁹¹: in base ad un'informazione giunta al capo del governo, gli si imputa di aver favorito, nella sua qualità di primo presidente della Corte d'appello, l'assoluzione di un certo ragionier Contini, ex liquidatore di una società fallita, imputato di falso, truffa continua e bancarotta. Il Nostro, viceversa, può provare la sua completa estraneità alla vicenda, che si era svolta non in Corte d'appello, ma in tribunale, sotto la presidenza di un altro giudice.

Ciò che ferisce profondamente l'alto magistrato, ancor più della sospensione della nomina a senatore, è la messa in discussione dell'onestà e della correttezza del suo operato da parte di Mussolini, che pure lo conosceva personalmente da lungo tempo.

Dopo la dimostrazione dell'infondatezza di un'accusa tanto oltraggiosa quanto assurda, Raimondi è finalmente inserito nell'infornata del 26 febbraio 1929⁹²: il 6 maggio successivo, la Commissione senatoria per la valutazione dei titoli dei nuovi senatori (relatore Vittorio Scialoja) convalida all'unanimità il decreto di nomina per la categoria 9^a prevista dall'art. 33 dello Statuto albertino⁹³ e il 7 maggio l'Aula vota l'ammissione in Senato a larga maggioranza⁹⁴. Nel luglio, probabilmente cedendo a pressanti sollecitazioni, il giudice si iscrive al partito⁹⁵, e, di conseguenza, all'Unione

⁹⁰ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 391-394.

⁹¹ “Il 27 [dicembre 1928] un telegramma di Rocco mi invitava alla capitale, e qui egli mi diede visione di una lettera autografa di Mussolini, che lo incaricava di espormi le ragioni per le quali egli era stato indotto a *sopressedere* (la sottolineatura era nella lettera) alla mia nomina a senatore” (Ivi, p. 395).

⁹² Ivi, pp. 394-395. E' la stessa infornata in cui viene inserito Enrico De Nicola.

⁹³ “Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti e scelti nelle categorie seguenti: [...] 9°. I primi Presidenti dei Magistrati d'appello [...]”.

⁹⁴

Votanti	121,	favorevoli	108,	contrari	13
---------	------	------------	------	----------	----

<http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/SenatoriTutti?OpenPage> = Senatori d'Italia> Senatori dell'Italia fascista>Elenco alfabetico>Raimondi Antonio>fascicolo personale (d'ora innanzi A. Raimondi, *Fascicolo personale*), c. 11.

⁹⁵ Su proposta del Fascio di Milano, allora retto dall'on. Starace, gli viene concessa la retrodatazione dell'anzianità al 1° marzo 1926 (Ivi, c. 18). A proposito dell'iscrizione dei magistrati al partito fascista, Raimondi spiega che la sua contrarietà era pienamente condivisa in un primo tempo da Mussolini, il quale poi, però, aveva mutato opinione; nel momento in cui la spinta all'iscrizione si era fatta pressante, Raimondi (capovolgendo il precedente parere, secondo cui il “giudice deve non solo essere, ma anche apparire imparziale; non deve avere, od almeno non deve ostentare, opinioni politiche”) aveva consigliato a tutti di iscriversi, perché – a suo avviso - “una unanime iscrizione equivaleva nei suoi effetti ad una unanime astensione ed evitava il deprecato inconveniente di una differenziazione fra giudici e giudici, nociva al buon funzionamento della giustizia. E poiché una unanime astensione non era più possibile, tanto valeva uniformarsi alle superiori direttive, che, con l'imporre l'iscrizione, la rendevano priva di significato” (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 389-390). Tra i magistrati che rifiutarono di iscriversi spicca la figura di Domenico Riccardo Peretti Griva, il quale non volle piegarsi, asserendo, con parole analoghe a quelle usate da Raimondi, che “il magistrato doveva, non solo *essere*, ma anche *apparire* indipendente di fronte a qualunque giudicabile” (D. R. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, Torino 1956, pp. 72-73). Le sollecitazioni all'iscrizione divennero particolarmente pressanti

nazionale fascista del Senato⁹⁶.

Pochi mesi più tardi, al momento del collocamento a riposo dalla magistratura, nonostante l'affronto subito, ritiene comunque doveroso congedarsi, con una visita di cortesia, oltre che dal Re, anche dal capo del governo.

A differenza del sovrano, che lo riceve con gentilezza “glaciale”⁹⁷, Mussolini lo accoglie con viva cordialità e, nel corso del colloquio, non manca di manifestare il suo rammarico per quanto accaduto a proposito della nomina a senatore, ritardata – questa è la nebulosa giustificazione – per “una manovra obliqua”. Il magistrato potrebbe approfittare della situazione per chiedere una forma di riparazione all’ingiustizia patita, ma, preso alla sprovvista dall’*excusatio non petita* su una questione che aveva ritenuto opportuno non sollevare, rimane in significativo silenzio⁹⁸.

Questa è l’ultima volta che i due si incontrano di persona.

Deposta la toga, Raimondi si dedica assiduamente alle nuove funzioni, mentre i tentacoli del regime penetrano in tutti i gangli vitali dello Stato.

In verità, come si è già visto⁹⁹, anche prima di conseguire il laticlavio, il giudice mantovano aveva svolto occasionalmente attività di carattere legislativo, ma negli anni ’30 il clima diventa via via più opprimente e l’anziano senatore deve destreggiarsi come può per continuare ad essere, secondo i suoi principi, un fedele servitore dello Stato, senza peraltro aderire ossequiosamente alla politica del regime: per offrire un valido contributo ed evitare le accuse di antifascismo, cerca di tenersi il più possibile alla larga dai settori maggiormente influenzati dall’ideologia dominante e di dedicarsi a materie di carattere tecnico.

Malgrado le cautele adottate, tuttavia, alla fine di giugno del 1941, un banalissimo episodio, che in altri tempi sarebbe stato assolutamente irrilevante, crea a Raimondi, ormai più che ottuagenario, un increscioso problema, che si trascinerà per diversi mesi.

Una sera, mentre si trova a Roma in albergo a giocare a carte con la figlia e due conoscenti, il Nostro si sofferma scherzosamente sulla parola ‘vincere’ e ripete in modo un po’ canzonatorio una sequenza, tratta dalle massime mussoliniane, che poche ore prima aveva udito nelle retrovie del Senato: “credere, obbedire, combattere:

nel 1932 (A. Aquarone, *L’organizzazione dello Stato totalitario*, cit., p. 244) e dal 1933 (R.D.L. n. 641 del 1° giugno 1933), per accedere alla carriera giudiziaria, fu obbligatoriamente richiesta l’iscrizione al partito (A. Galante Garrone, *Ricordi e riflessioni di un magistrato, in 1938: le leggi contro gli ebrei*, “Rassegna mensile di Israel”, LIV, n. 1-2 gennaio-agosto 1938, p. 21: l’A., avendo vinto il concorso nel 1932, poté evitare un simile adempimento); nel 1940 la legge n. 1428 del 28 settembre estese di fatto l’obbligatorietà dell’iscrizione anche ai giudici entrati in carriera anteriormente al 1933, poiché impose l’appartenenza al partito come condizione per la progressione di carriera del personale dell’amministrazione dello Stato e di ogni ente pubblico (G. Neppi Modona, *Quali giudici per quale giustizia*, cit., pp. 218-219. Sull’argomento v. pure A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 175; Ead., *La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo attraverso le strutture del ministero della giustizia*, in L. Lacchè (cur.), *Il diritto del duce*, cit., p. 86).

⁹⁶ La data dell’iscrizione è il 12 dicembre 1929 (ivi, c. 22). L’aggettivo “fascista” era stato aggiunto alla denominazione dell’associazione dei senatori favorevoli a Mussolini il 23 maggio 1929, data a partire dalla quale l’associazione stessa fu sempre più sottoposta al controllo del capo del governo attraverso un Direttorio formato da membri fedeli al regime (M. Cardia, *L’epurazione*, cit., pp. 4-6).

⁹⁷ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 423-424.

⁹⁸ Ivi, pp. 407-408.

⁹⁹ *Supra*, pp. 4-5.

tre parole – libro e moschetto: due parole – vincere: una parola”. Non si accorge che dietro di lui c’è un ufficiale della Milizia in borghese, al quale non è sfuggito che al gioco assiste anche il Luzzatto, un ex deputato ebreo ‘discriminato’¹⁰⁰: le frasi incautamente pronunciate offrono allo squadrista l’occasione di scatenare un putiferio. Nell’immediato, però, invece di attaccare frontalmente Raimondi, il milite, assai più vilmente, se la prende con l’israelita: lo chiama a sé e, nell’anticamera dell’albergo, lo investe di insulti, tanto che l’ex deputato risponde alle provocazioni con una sfida a duello, aggravando la situazione.

Raimondi, che non assiste alla scena, viene poi indirettamente informato. Una volta rientrato nella sua casa di Menaggio, viene avvertito telefonicamente dalla Federazione di Milano che il vicesegretario del partito, Conte Alfonso Gaetani, lo attende a Roma il giorno successivo. Le sue condizioni di età e di salute non gli consentono di affrontare nuovamente il viaggio appena compiuto: si affretta, quindi, a inviare a Roma un fonogramma, scusandosi e pregando il Gaetani di contattarlo per iscritto.

Nel frattempo, però, si rende conto che dall’episodio, cui egli al momento non ha attribuito importanza, potrebbero derivare gravi ripercussioni non solo su di lui (che può essere accusato di antifascismo e disfattismo), ma pure sulla buona fama dell’albergo e sulla reputazione delle persone presenti al fatto. Non ci sono più le condizioni per rivolgersi direttamente a Mussolini: il tempo dei loro incontri è ormai lontano e, inoltre, il duce è circondato da una pletora di persone che costituiscono una barriera difficilmente superabile¹⁰¹.

Raimondi capisce che deve cercare aiuto: malgrado sia riuscito, per tutta la sua lunga carriera, a mantenere la “schiena dritta”, ora è costretto a piegarsi, per difendersi dallo strapotere di personaggi volgari e meschini, che approfittano della loro posizione per esercitare ingiustificabili prepotenze. Invoca, con una lettera, il sostegno del presidente del Senato, il bergamasco Giacomo Suardo, col quale pare essere in ottimi rapporti¹⁰². Scrive anche al senatore questore, Principe Fulco Ruffo di Calabria, per

¹⁰⁰ La discriminazione andava richiesta, in presenza di determinati requisiti, contemplati dall’art. 14 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 (essenzialmente meriti militari o civili nei confronti dell’Italia o del regime, o eccezionali benemerienze da valutarsi, senza criteri direttivi e nel più totale arbitrio, da apposita Commissione strettamente composta da fascisti), con “documentata istanza” al Ministero dell’Interno, il quale poteva, “caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11 nonché dell’art. 13, lettera h” del decreto stesso e le norme del successivo R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126 (S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 161). E’ da notare che il R.D. 22 dicembre 1938, n. 2111, vanificò il beneficio per meriti di guerra, perché collocò in congedo assoluto i militari di razza ebraica e i discriminati in virtù di benemerienze fasciste furono espulsi dal PNF il 19 novembre del 1938 insieme con tutti gli altri ebrei (A. Mazzacane, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in G. Speciale (cur.), *Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna 2013, p. 43). Diverso dalla discriminazione era il provvedimento che concedeva l’“arianizzazione”, che eliminava ogni limitazione della capacità giuridica degli ebrei: per ottenerlo, si ricorreva sempre al Ministro dell’Interno che, con decreto non motivato e insindacabile, poteva dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica “anche in difformità alle risultanze degli atti dello stato civile”, su parere conforme, segreto e motivato del “Tribunale della razza”, composto da tre magistrati e due funzionari del Ministero stesso (N. Rondinone, *Il “Tribunale della razza” e la magistratura*, in L. Garlati e T. Vettor (curr.), *Il diritto di fronte all’infamia nel diritto*, cit., p. 195).

¹⁰¹ “[...] l’atmosfera intorno a lui [Mussolini] si era fatta [...] sempre più pesante: i suoi segretari erano divenuti i suoi carcerieri, e si sostituivano a lui nel rispondere alle richieste che gli venivano dirette, senza neppure dargliene avviso” (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 415).

¹⁰² A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cit., cc. 31-33. Su Giacomo Suardo, uno dei più stretti collaboratori

dare la sua versione dei fatti, dei quali si assume piena responsabilità¹⁰³.

Suardo trasmette tempestivamente al Conte Gaetani copia della lettera di Raimondi, ricordando che la sua attività “come fascista, non ha mai dato luogo a rilievi” e che la carica gli è stata conferita anche per le “benemerienze” acquisite nella veste di procuratore generale e di primo presidente della Corte d’appello¹⁰⁴. L’intervento, però, non sortisce gli effetti sperati, perché il senatore ottantaduenne, dopo essere stato interrogato da un incaricato del Direttorio¹⁰⁵, nel mese di luglio viene colpito da un provvedimento disciplinare: la sospensione provvisoria dal partito¹⁰⁶.

Trascorsa l’estate senza che nulla si sia mosso, Suardo invia direttamente al Duce un appunto, nel quale non chiede la revoca della sospensione, ma, più prudentemente, prega Mussolini di limitare al minor tempo possibile la durata del provvedimento¹⁰⁷: anche questo ulteriore passo, però, non giunge ad alcun esito. Altrettanto vano risulta un appello dello stesso presidente del Senato al segretario del partito Adelchi Serena, il quale risponde, con una lettera dattiloscritta, che “una modifica” del provvedimento disciplinare gli sembra “per ora prematura” e, nel *post scriptum* inserito a mano, aggiunge: “Ne riparleremo fra qualche tempo”¹⁰⁸.

Finalmente, grazie a ulteriori ripetuti interventi di Suardo, la situazione si sblocca poco prima di Natale, ma la comunicazione ufficiale della revoca giunge a Raimondi solo in gennaio¹⁰⁹.

La sgradevole vicenda dimostra con tutta evidenza quanto fragili fossero i fili cui era legata la sorte delle persone, anche di quelle che, come il giudice mantovano, si erano guadagnate meriti e benemerienze al servizio dello Stato e avevano goduto della stima di Mussolini: stima che poteva essere cancellata d’un colpo da episodi assolutamente insignificanti.

Ma per l’anziano senatore le tribolazioni non terminano con la fine del fascismo e della guerra: paradossalmente, dopo aver subito le angherie della dittatura, egli cade nel

di Mussolini, vicepresidente del Senato dal 28 giugno 1938 e presidente dal 15 marzo 1939 al 28 luglio 1943, data delle dimissioni, v. S. Scarani, *Giacomo Suardo*, in *Il Parlamento italiano*, cit., XI, Milano 1990, XI, 2, 1923-1928. *Dalla conquista del potere al regime*, p. 398.

¹⁰³ A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cit., c. 30.

¹⁰⁴ Ivi, c. 34.

¹⁰⁵ Ivi, c. 38.

¹⁰⁶ Le sanzioni per i senatori che non si mostrassero allineati alla politica governativa andavano “da un richiamo a non uscire dai limiti autorizzati dal sistema, pena la decadenza dalla funzione di relatore, a misure disciplinari (sospensione a tempo determinato o indeterminato, ritiro della tessera, radiazione, espulsione), proposte dal segretario del PNF e definite dalla Commissione di disciplina del partito”. (M. Cardia, *L’epurazione*, cit., p. 10).

¹⁰⁷ A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cit., c. 45: fra le righe dell’“Appunto per il Duce”, datato 30 luglio 1941, risulta che anche Suardo è stato interpellato dal partito sul caso.

¹⁰⁸ Ivi, c. 55. In effetti, tra Suardo e Serena non mancavano motivi di tensione: col rafforzamento del ruolo del partito, Serena rivendicava, infatti, un più stretto controllo sui lavori del Senato, suscitando malumore e reazioni del suo presidente (M. Cardia, *L’epurazione*, cit., pp. 12-15).

¹⁰⁹ A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cit., cc. 70, 72, 75, 76: in realtà, Raimondi, che è in costante contatto epistolare con il segretario generale del Senato, Domenico Galante, apprende da questi la notizia in via ufficiosa già a metà dicembre, quando la revoca del provvedimento disciplinare è comunicata da Serena a Suardo.

vortice della reazione antifascista. Al pari di molti colleghi, infatti, viene sottoposto, nonostante l'età molto avanzata, al giudizio dell'Alta Corte per le sanzioni contro il fascismo¹¹⁰, istituita, in coordinamento con l'Alto Commissariato¹¹¹ - cui sono demandate le funzioni di pubblico ministero e di giudice istruttore¹¹² -, con decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Raimondi è accusato di appartenere alla schiera dei senatori che “dal 3 gennaio 1925 in poi fecero funzionare il Senato e vi fecero approvare le leggi che gradualmente distrussero le libertà italiane” e “indubbiamente contribuirono a mantenere il regime fascista e a rendere possibile la guerra”¹¹³. In particolare, egli è erroneamente catalogato tra coloro che presiedettero dapprima gli Uffici e poi le Commissioni legislative¹¹⁴.

A causa di un disguido, la comunicazione degli addebiti contestati, datata 5 giugno 1945, giunge con un certo ritardo a Raimondi¹¹⁵, che ha ormai superato gli 85 anni ed

¹¹⁰ L'Alta Corte, costituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 18 agosto 1944, era composta da un presidente e otto membri nominati dal Consiglio dei ministri “fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata” (D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 2). Le sue funzioni si esplicarono su due fronti: da un lato, dovette giudicare sedici procedimenti penali, che si conclusero con condanne a pesanti pene – compresa la pena di morte - previste dal suddetto decreto e dal codice penale militare (v. la relazione di Lorenzo Maroni alla Presidenza del Consiglio e al ministro di Grazia e Giustizia in “Rivista penale”, LXXII (1947), pp. 294-298); dall'altro, dovette esaminare la posizione dei senatori imputati dall'Alto Commissario di aver collaborato attivamente col regime, per pronunziarne eventualmente la decadenza. I fascicoli relativi ai senatori sottoposti a giudizio conservati nell'Archivio Centrale dello Stato sono 401. La procedura per i giudizi di decadenza iniziava con la richiesta avanzata dall'Alto Commissario all'Alta Corte, che doveva essere notificata agli interessati con l'invito a consultare gli atti e a presentare le deduzioni difensive entro un termine non inferiore a quindici giorni. L'Alta Corte poteva svolgere le indagini ritenute necessarie (chiedendo informazioni alle presidenze delle Camere, alle varie autorità politiche e amministrative e ai comitati di liberazione nazionale) e sentire l'interessato, anche se questi non lo avesse richiesto. La decadenza dalla carica era disposta con ordinanza in camera di consiglio, frutto dell'“apprezzamento sovrano del Collegio” e priva di motivazioni. Le notifiche ai senatori residenti nell'Italia del Nord (e questo è il caso di Raimondi) vennero eseguite dopo la liberazione con la cooperazione degli Alleati (D.L.L. 13 settembre 1944, n. 198, artt. 9 e 10; M. Cardia, *L'epurazione*, cit., pp. 52-53).

¹¹¹ L'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo era stato istituito con R.D.L. 26 maggio 1944, n. 134 e, nella seduta del 27 luglio 1944, il Consiglio dei ministri aveva conferito all'unanimità la nomina di Alto Commissario a Carlo Sforza, ministro senza portafoglio (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 47).

¹¹² Gli ampi poteri dell'Alto Commissario (assistito da alti commissari aggiunti, nominati dal presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario) sono esplicitati nell'art. 41 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159; a Carlo Sforza successe, nel gennaio 1945, Pietro Nenni (R. Ferrari Zumbini, *Di alcune singolarità giurisdizionali durante l'ordinamento provvisorio (1943-47)*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXI (1988), p. 190). Dal 17 febbraio 1946 le attribuzioni dell'Alto Commissariato furono devolute alla Presidenza del Consiglio dei ministri (ivi, p. 196).

¹¹³ [www.archivionline.senato.it/Consultazione/Esplora_fondi/Alta_corte_di_justizia_per_le_sanzioni_contro_il_fascismo/UA_79_12/58_Senatore_Antonio_Raimondi_\(d'ora_innanzitutto:_Archivionline/Senatore_Antonio_Raimondi\),_c.2,7](http://www.archivionline.senato.it/Consultazione/Esplora_fondi/Alta_corte_di_justizia_per_le_sanzioni_contro_il_fascismo/UA_79_12/58_Senatore_Antonio_Raimondi_(d'ora_innanzitutto:_Archivionline/Senatore_Antonio_Raimondi),_c.2,7).

¹¹⁴ Ivi, c. 2. I senatori punibili erano stati divisi in sei gruppi: Raimondi rientrava nel secondo gruppo (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., pp. 54-57).

¹¹⁵ La comunicazione viene inviata, attraverso il Comando delle forze alleate del Nord Italia, alla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano, che, a sua volta, dovrebbe notificarla all'indirizzo di Milano, via Principe Umberto 7, ma l'edificio è stato completamente distrutto nel corso del primo

è costretto al letto da disturbi cardiaci nella sua residenza di Menaggio: entro quindici giorni dovrebbe prendere visione del fascicolo che lo riguarda, depositato a Roma, presso la cancelleria dell'Alta Corte, e predisporre la sua difesa, ma ovviamente ciò gli è impossibile e, al momento, non ha nessuno cui delegare il compito¹¹⁶.

Ancora una volta si trova in una situazione critica e la precarietà delle sue condizioni di salute lo costringe nuovamente a piegarsi e chiedere aiuto a politici autorevoli, il cui prestigio appare, in quei difficili momenti, fuori discussione: Ivanoe Bonomi, suo conterraneo e amico di lunga data, che da poco ha cessato dalla carica di presidente del Consiglio¹¹⁷, e Vittorio Emanuele Orlando, che in quel periodo è presidente della Camera dei deputati priva di membri, subentrata alla soppressa Camera dei Fasci e delle Corporazioni¹¹⁸.

Pertanto, dopo aver inviato una lettera a Lorenzo Maroni, presidente dell'Alta Corte, spiegando i motivi per cui non è in grado di predisporre eventuali difese¹¹⁹, ne invia altre due ai suddetti personaggi, illustrando le ragioni che dovrebbero scagionarlo e pregandoli di intervenire a suo favore¹²⁰. Alla sua età, non è tanto la decadenza dalla carica di senatore che lo preoccupa: la posta in gioco, ben più alta, è la sua dignità di uomo e di magistrato; dopo una vita spesa al servizio della giustizia, teme che il suo nome venga infangato dall'accusa calunniosa di collaborazione col fascismo¹²¹.

Sia Bonomi che Orlando si attivano tempestivamente presso Maroni: il primo trasmette, in via strettamente riservata, la missiva ricevuta da Raimondi e l'accompagna con la sua testimonianza di stima per l'"egregio magistrato", che "fu sempre devoto ai principi della libertà e della democrazia" e che "anche in Senato non passava affatto per un senatore fascista"¹²²; il secondo riproduce in parte le parole di Raimondi, che definisce "antico e illustre magistrato", sottolineandone la tarda età e le precarie condizioni di salute¹²³.

L'avallo di queste illustri personalità è certamente utile, a giudicare dalle cortesi e rapide risposte di Maroni¹²⁴, ma trascorrono alcuni mesi senza che nulla succeda,

tremendo bombardamento del 24 ottobre 1942 (A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cc. 9 e 102). Trascorrono alcuni giorni prima che la busta venga consegnata allo studio notarile del figlio Attilio, il quale poi la reca al padre, a Menaggio, il 17 giugno (Ivi, c. 21). Il caso di Raimondi non è isolato: M. Cardia, *L'epurazione*, cit., pp. 81-82.

¹¹⁶ A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cc. 9 e 24.

¹¹⁷ Bonomi, che era stato nominato presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli Affari Esteri con decreto di Umberto di Savoia il 18 giugno 1944 (v. il decreto riprodotto in E.A. Albertoni, *Ivanoe Bonomi*, in *Il Parlamento italiano*, XIII, Milano 1989, 1943-1945, *Dalla Resistenza alla democrazia*, p. 528) si era dimesso da presidente del Consiglio il 21 giugno (L. Cortesi, *Bonomi, Ivanoe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XII, Roma 1971, p. 332).

¹¹⁸ A. Raimondi, *Fascicolo personale*, c. 179.

¹¹⁹ Archivionline>*Senatore Antonio Raimondi*, c. 9r-v.

¹²⁰ Ivi, cc. 11-14 e c. 17r-v.

¹²¹ Ivi, c. 9r-v.

¹²² Ivi, c. 10r-v.

¹²³ Ivi, c. 17r-v.

¹²⁴ A Bonomi Maroni assicura: "al momento opportuno non mancherò di richiamare l'attenzione della Corte sul contenuto del memoriale del Senatore Raimondi Antonio, che Ella gentilmente si è

anche perché Orlando, preoccupato dell'impatto di un eventuale esito negativo sul cuore già sofferente del vecchio senatore, aveva suggerito di procrastinare il giudizio¹²⁵.

In dicembre, però, una ulteriore vessazione di ordine economico pone Raimondi in seria difficoltà: in base alle disposizioni che riguardano i profitti di regime¹²⁶ dei senatori deferiti all'Alta Corte di giustizia, infatti, a titolo cautelativo, l'Intendenza di Finanza di Como ha bloccato i conti correnti e i titoli a dossier suoi e dei suoi due figli, Attilio (che, già ultracinquantenne, è uno stimato notaio di Milano) e Laura (che vive con il padre). Il senatore, che non ha mai goduto di illeciti profitti nel periodo del regime e che vive della sua non lauta pensione, si vede nuovamente costretto a sollecitare l'intervento di persone influenti: non solo Bonomi¹²⁷ e Orlando¹²⁸, ma anche l'attuale presidente del Senato, Pietro Tomasi della Torretta¹²⁹, abile diplomatico, nominato da Bonomi, quando era presidente del Consiglio, sostanzialmente per difendere i senatori deferiti al giudizio dell'Alta Corte¹³⁰. Decide, inoltre, di inviare direttamente a Maroni una memoria, per esporre, in sette punti, non delle "discolpe", ma - come tiene a puntualizzare - delle "spiegazioni esaurienti" sul suo conto.

I criteri adottati dall'Alto Commissario Carlo Sforza¹³¹ e dall'Alta Corte per la dichiarazione di decadenza dei senatori sono improntati ad una notevole intransigenza, avallata e sollecitata dalle forze alleate, che auspicano una rapida "defascistizzazione" del paese: si considerano politicamente responsabili tutti coloro che non hanno espresso apertamente e in modo tangibile il proprio dissenso nei confronti dei rovinosi provvedimenti del regime¹³². Nelle riunioni del 28 settembre e 21 ottobre 1944, i

compiaciuto farmi tenere, accompagnandolo con l'espressione del Suo autorevole convincimento, che costituirà sicuramente per la Corte una preziosa testimonianza" (Ivi, c. 15r-v). A Orlando scrive: "Non dubiti, Eccellenza, che a momento opportuno non mancherò di richiamare l'attenzione della Corte sulla particolarità del caso, attesa anche la tarda età del Raimondi" (Ivi, c. 16).

¹²⁵ Ivi, c. 40.

¹²⁶ L'avocazione dei profitti di regime fu disciplinata dapprima dal D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, seguito poi dal D.L. L. 31 maggio 1945, n. 364, dal D.L.L. 22 settembre 1945, n. 623 e dal D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134 (T. Fortunio, *La legislazione definitiva sulle sanzioni contro il fascismo. Delitti fascisti, epurazione, avocazione*, Roma 1946, pp. 179-220).

¹²⁷ A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cc. 134-136: nell'invocare l'intervento del presidente del Senato, Bonomi non mancava di sottolineare che Raimondi, "vecchio e antico magistrato", non era "un profittatore arricchito".

¹²⁸ Archivionline>*Senatore Antonio Raimondi*, c. 40: Orlando, nella lettera indirizzata a Maroni, sottolinea che "un provvedimento di tale natura verso un vecchio magistrato, scambiato con un plutocrate miliardario, fa un'impressione penosa".

¹²⁹ A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cc. 131-133. Sul marchese Tomasi della Torretta, principe di Lampedusa, della "vecchia scuola liberale", che aveva alle spalle una carriera diplomatica di tutto rispetto e la carica di ministro degli affari esteri nel 1921, v. A.A. Mola, *Pietro Tomasi della Torretta*, in *Il Parlamento italiano*, cit., XIII, 1943-1945. *Dalla Resistenza alla democrazia. Da Badoglio a De Gasperi*, Milano 1989, p. 540.

¹³⁰ M. Cardia, *L'epurazione*, cit., pp. 31-32.

¹³¹ L. Zeno, *Carlo Sforza*, in *Il Parlamento italiano*, XIV, Milano 1989, 1946-1947, *Repubblica e Costituzione. Dalla luogotenenza di Umberto alla presidenza De Nicola*, pp. 421-438.

¹³² M. Cardia, *L'epurazione*, cit., pp. 54-64, ove sono riportati stralci di corrispondenza tra Sforza e

membri dell'Alto Consesso, nel fissare i criteri generali per i propri giudizi, stabiliscono, tra l'altro, che la nomina a senatore avvenuta dopo il 3 gennaio 1925 deve essere senza dubbio considerata causa di decadenza, salvo il caso che venga "dimostrato da parte dell'interessato, non soltanto un comportamento passivo di non adesione al fascismo, ma una attiva manifestazione di antitesi ad esso ed alle sue deliberazioni"¹³³.

Raimondi, che è entrato in Senato nel 1929, si trova appunto in questa situazione: non conoscendo la documentazione specifica presentata contro di lui (peraltro molto scarsa, a giudicare da quanto conservato in archivio¹³⁴), deve tracciare una linea difensiva generale, passando in rassegna tutto il suo operato nel corso degli anni '30: oltre a ribadire che il suo apporto di uomo di legge, scevro da contaminazioni ideologiche e politiche, si è espletato soprattutto sul piano tecnico¹³⁵, sia giuridico che finanziario, deve attribuire il massimo risalto alle attività svolte in contrasto con gli orientamenti del regime.

Nel ricordare la sua partecipazione ad alcune Commissioni, nega recisamente di aver esercitato funzioni presidenziali, come invece gli veniva imputato nella denuncia. Ammette di essere stato nominato, all'inizio della XXX legislatura, vice-presidente della Commissione legislativa dell'Interno e della Giustizia, ma dichiara di non aver mai partecipato ad essa¹³⁶, avendo subito chiesto di esserne esonerato e di poter entrare, invece, nella Commissione di Finanza (di cui aveva già fatto parte nella XXVIII legislatura), dove si trovava in compagnia di senatori non fascisti¹³⁷ e dove non venivano prese decisioni politiche. In tale Commissione aveva redatto, tra l'altro,

alcuni dei senatori denunciati che cercavano di difendere il proprio passato politico.

¹³³ Ivi, p. 75. V. pure la risposta di Maroni al senatore Calcagno, dichiarato decaduto, in R. Ferrari Zumbini, *Di alcune singolarità*, cit., p. 200.

¹³⁴ I documenti a suo carico conservati nell'Archivio Centrale dello Stato sono tre: due provengono dalla polizia politica e descrivono Raimondi come il capo di un losco gruppo di legali che avrebbero esercitato pressioni e intimidazioni sull'avvocato Giuseppe Florio, curatore del fallimento della ditta Porta per costruzioni di scale aeree, e che avrebbero costretto un certo Trevisan di Castelfranco Veneto, con lusinghe e minacce, a cedere il suo lanificio a degli industriali milanesi (Archivonline>*Senatore Antonio Raimondi*, cc. 37, 42, 43); l'altro è un confuso esposto indirizzato all'Alto Commissario Pietro Nenni (succeduto, nel gennaio 1945, al conte Carlo Sforza) da un ex cancelliere siciliano – Carlo Girolamo –, che da Raimondi era stato esonerato dal servizio per scarso rendimento ed incapacità (Ivi, cc. 27-28).

¹³⁵ L'argomento del carattere tecnico-professionale dell'attività istituzionale svolta in Senato fu utilizzato da molti senatori (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 110; più in generale, sui motivi di ricorso presentati dai senatori dichiarati decaduti alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, v. ivi, pp. 130-142, e F. Vassalli, *La decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, Bologna 1949, dove è raccolta una ricca documentazione delle difese sostenute dall'insigne giurista, che dedica il suo volume "a Emilio Bodrero sapiente e gentile e agli altri miei difesi nel novero dei quali riconosco molti degli uomini più degni del mio tempo").

¹³⁶ A conferma delle parole del senatore mantovano, il presidente Tomasi della Torretta, su richiesta, informava Maroni che Raimondi aveva ricoperto la carica di vice presidente della Commissione legislativa degli Affari interni e della Giustizia dal 15 aprile 1939 al 23 gennaio 1940, ma non aveva mai presieduto la Commissione stessa (A. Raimondi, *Fascicolo personale*, c. 153; Archivonline>*Senatore Antonio Raimondi*, c. 41).

¹³⁷ In proposito cita Federico Ricci (A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cc. 138 e 158).

le relazioni sul bilancio del Ministero della Giustizia negli anni dal 1935 al 1939¹³⁸: in una di esse (1935/36) non aveva mancato di segnalare gli inconvenienti pratici dell'organismo sostituito da Rocco alla giuria popolare e alcune incongruenze del nuovo codice penale¹³⁹.

Più discutibile poteva essere, se mai, la sua posizione di membro della Commissione permanente per la conversione dei decreti legge (XVIII e XIX legislatura), ma anche in questo contesto le relazioni da lui stese riguardavano provvedimenti di carattere tecnico¹⁴⁰. Inoltre, poteva vantare a suo favore le sollecitazioni, rivolte sia al Senato che al governo, a limitare l'eccessiva proliferazione dei decreti-legge: aveva fatto notare quanto deplorabile fosse, da un lato, la faciloneria e la sciattezza con cui venivano redatti da funzionari spesso sprovvisti di cognizioni giuridiche e, dall'altro, la svalutazione, anche agli occhi dei cittadini, della legge, per la disinvoltura con cui l'autorità amministrativa rimuoveva o correggeva le normative precedentemente emesse, sostituendole con altre¹⁴¹.

Con la redazione dei codici aveva avuto poco a che fare: era rimasto totalmente estraneo all'elaborazione di quelli penali, già pressoché ultimati al momento della sua entrata in Senato; quanto al civile, aveva partecipato alle sedute relative al primo libro, ma, non condividendo le idee espresse in un clima fortemente impregnato di "fervore fascista"¹⁴², aveva rassegnato ben presto le dimissioni¹⁴³, adducendo la scusa della

¹³⁸ Sui temi riguardanti la giustizia penale trattati nella relazione presentata in Senato nel 1938, v. *Il bilancio della Giustizia al Senato. La relazione del Sen. Raimondi*, in "Rivista penale", LXIV (1938), pp. 609-626.

¹³⁹ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 333-334.

¹⁴⁰ Gli esempi citati riguardano i piani regolatori della città di Milano, la sistemazione dei vari servizi statali, le permutate del palazzo di giustizia con altri beni del Comune; l'unificazione del diritto cambiario in base alla Convenzione di Ginevra; l'aumento di capitale con emissione di azioni privilegiate; la ricostruzione della Cattedrale di Messina; la convenzione per l'estradiizione fra l'Italia e il Brasile e via dicendo (Archivonline>*Senatore Antonio Raimondi*, cc. 29-30; A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 322, nt. 1).

¹⁴¹ Il rischio – aveva fatto osservare Raimondi con la debita cautela - era quello di "radicare nella pubblica amministrazione il falso e pericoloso concetto che una norma legislativa sia cosa di facile fattura da potersi redigere con qualsiasi funzionario anche sprovvisto di cognizioni giuridiche, senza preoccuparsi né della forma, né delle possibili ripercussioni del suo contenuto, per essere sempre pronto il rimedio di un'altra norma da redigere con la stessa facilità della prima, per correggerne gli errori e colmarne le lacune; e l'altro concetto, non meno pernicioso, che l'azione dell'autorità amministrativa non possa mai trovare ostacolo nella legge, perché l'ostacolo può essere prontamente rimosso con un nuovo decreto ad opera della stessa autorità. "Ciò non giova – dissi – al rispetto della legge, che è tanta parte dell'educazione del cittadino. Il cittadino non ne sente la maestà, perché vede che il suo regno è di effimera durata, e non ne sente il necessario timore, perché vive nell'attesa, non sempre frustrata, di nuove norme che sopraggiungano presto a distruggerla, od almeno ad attenuarne le sanzioni" (Archivonline>*Senatore Antonio Raimondi*, c. 30).

¹⁴² Per quanto concerne le problematiche relative alla razza, si veda, in particolare, S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 321-356.

¹⁴³ "L'intervenire a quelle sedute mi riusciva penoso. Troppa politica. Ammiravo la pazienza con la quale l'impareggiabile presidente D'Amelio ascoltava le verbose elucubrazioni dei consiglieri nazionali, pei quali nessuna disposizione era sufficientemente fascista [...]. Fra essi vi erano valenti giuristi [...] ma ve ne erano anche di eccessivamente zelanti, quali Costamagna e Panunzio, che non potevano

tarda età, che gli rendeva gravosi i frequenti viaggi da Milano a Roma. Negli anni dal 1931 al 1934, invece, nell'ambito della Commissione interparlamentare incaricata di esaminare i progetti ministeriali di riforma delle materie civilistiche, aveva dato un contributo alle proposte di modifica del progetto di codice di commercio in una materia del tutto estranea alle ideologie di regime: i titoli di credito¹⁴⁴.

Con la XXX legislatura, quella della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dopo la firma del Patto d'acciaio con la Germania e l'emanazione delle leggi razziali, aveva limitato la sua attività alla Commissione di finanza, dove era intervenuto, peraltro con scarsissimo successo, su proposte di legge "non rispondenti alle sane norme del diritto": ad esempio, per impedire aumenti di spesa non necessari nel periodo bellico¹⁴⁵.

In antitesi con gli indirizzi di regime, Raimondi, come si è visto, poteva inoltre vantare di essere stato l'unico a parlare in Senato in difesa della giuria popolare – istituzione d'ispirazione liberale e democratica - quando il ministro Rocco, volendo abolirla per ragioni politiche, l'aveva ingiustificatamente additata al disprezzo generale¹⁴⁶; poteva altresì vantare di avere, sia pure indirettamente, espresso la sua contrarietà alla pena di morte (e, quindi, alla sua reintroduzione) in un articolo commemorativo dell'opera di Gustavo Bonelli¹⁴⁷.

Nel loro insieme, questi argomenti non mancavano di consistenza, ma l'iniziativa più significativa riguardava lo scottante problema delle leggi razziali, leggi che Raimondi, avendo ormai da anni lasciato la magistratura, fortunatamente non aveva dovuto applicare.

Era ben vero che, al momento della presentazione in Senato dello spregevole decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, già esecutivo da un mese¹⁴⁸ (decreto definito

venir contraddetti per non incorrere nell'accusa di antifascismo e sollevare incresciose polemiche. A me pareva di perdere inutilmente il mio tempo e mi crucciavo di dover anch'io ascoltare e star zitto.[...] Avrei dovuto sentirmi orgoglioso di far parte di quel piccolo parlamento [...] invece me ne sentivo avvilito. Non condividevo le idee della commissione, né potevo approvarle, e non avevo il coraggio di manifestare il mio dissenso. Ciò non era né dignitoso, né onesto. La mia coscienza mi suggeriva di rinunciare ad un compito che non potevo assolvere utilmente. La lotta entro di me fu lunga, ma finalmente mi decisi a quel passo" (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 335).

¹⁴⁴ Ivi, pp. 334-336.

¹⁴⁵ Vengono ricordate due proposte di spesa per nulla indispensabili, come quella di un milione al Ministro dell'educazione per l'acquisto di opere d'arte moderna e quella di due milioni al Ministro della cultura popolare per sovvenzioni ai teatri della Dalmazia: su entrambe le parole del Nostro cadono nel vuoto (Ivi, p. 340).

¹⁴⁶ Il suo coraggioso intervento era stato ricordato anche in un numero clandestino del "Partito d'Azione", in un articolo intitolato *Lo Stato moderno* (Archivonline>*Senatore Antonio Raimondi*, c. 34). Sul punto, si veda *supra*, p. 15.

¹⁴⁷ "[...] non mancai di manifestare il mio pensiero sulla pena di morte, poco prima della nomina a senatore, quando ero ancora in carriera e l'introduzione di quella pena nel nuovo codice era stata solennemente affermata come uno dei capisaldi della riforma Rocco. Lo feci col riserbo impostomi dalla mia posizione di capo della magistratura giudicante" (archivonline, cc. 33-34): la sua opinione emergeva, infatti, tra le righe di un commento ad un lavoro giovanile di Gustavo Bonelli, giurista del quale Raimondi era stato chiamato, assieme a vari colleghi, a celebrare la memoria (A. Raimondi, *I due primi lavori giovanili di Gustavo Bonelli*, in "Il diritto fallimentare e delle società commerciali", V (1928), nn. 1-2, pp. 207-210).

¹⁴⁸ Il decreto fu presentato in Senato dal relatore Pietro Cogliolo (S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p.

da Saverio Gentile la “*magna charta*” dell’antisemitismo giuridico fascista¹⁴⁹ e unanimemente considerato il documento legislativo più importante della politica razziale italiana¹⁵⁰), Raimondi non aveva rotto con la sua voce il generale silenzio che aveva preceduto la votazione e si era limitato a mettere nell’urna la palla nera¹⁵¹, ma, in compenso, aveva poi intrapreso un’azione coraggiosa per tutelare la situazione dei coniugi di razza diversa già uniti in matrimonio con il rito cattolico, situazione che, come ha sottolineato ancora il Gentile, costituiva il “*punctum crucis* dell’intera legislazione”¹⁵².

Oltre a sancire, per il futuro, il divieto di nozze tra ariani e persone di razza differente¹⁵³, con riguardo ai matrimoni misti già celebrati con rito cattolico, il decreto (divenuto poi legge 5 gennaio 1939, n. 274) prevedeva, per il coniuge ebreo, il mantenimento della sua condizione anche se era convertito, mentre i figli acquisivano la condizione di ariani dall’altro coniuge. Ciò comportava notevoli turbamenti e disagi nelle famiglie e da più parti si auspicava un provvedimento correttivo¹⁵⁴. Si denunciavano, in particolare, le situazioni in cui ebreo era il marito, che, capo della famiglia, era, di solito, anche l’unico sostegno economico: con i divieti posti dalla legislazione fascista, egli poteva trovarsi nell’impossibilità di lavorare, con conseguenze drammatiche per moglie e figli¹⁵⁵.

Non mancavano casi di matrimoni misti anche in Senato: Mariano D’Amelio¹⁵⁶,

149 e G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche*, cit., pp. 132-133).

¹⁴⁹ S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 146-147: “Il decreto dava forma e compimento alle principali deliberazioni del Gran Consiglio [espresse dalla *Dichiarazione sulla razza*], che conoscevano così la loro trasformazione in legge dello Stato”. La normativa contenuta nel decreto fu poi integrata dalla circolare 22 dicembre 1938, n. 9270 (Ivi, p. 151).

¹⁵⁰ Cito ad esempio M. Sarfatti, *1938: le leggi contro gli ebrei*, in *1938: le leggi contro gli ebrei*, cit., p. 15; G. Speciale, *Giudici e razza*, cit., p. 24; L. Garlati, *Dal giusnaturalismo alle leggi antiebraiche. Ascesa e declino del principio d’uguaglianza: la parabola di un’utopia*, in L. Garlati e T. Vettor (curr.), *Il diritto di fronte all’infamia nel diritto*, cit., p. 21; A. Mazzacane, *Il diritto fascista*, cit., p. 43; G. Speciale, *La giustizia della razza. I tribunali e l’art. 26 del r.d. 1728 del 17 novembre 1938*, in L. Lacchè (cur.), *Il diritto del duce*, cit., p. 253. Raimondi spiega che il decreto n. 1728 fu l’unico, fra i decreti antiebraici, ad essere presentato in aula al Senato, mentre per gli altri la conversione in legge avvenne con la semplice approvazione della Commissione legislativa dell’Interno e della Giustizia (Archivonline>*Senatore Antonio Raimondi*, c. 32).

¹⁵¹ Il decreto era stato presentato al Senato, assieme a molti altri provvedimenti, nell’ultima riunione della legislatura, alla vigilia delle vacanze natalizie, ed era stato messo in votazione senza discussione: era frutto di una scelta politica precisa, sollecitata dall’alleanza con la Germania, e probabilmente qualsiasi tentativo di opposizione sarebbe risultato vano (Archivonline>*Senatore Antonio Raimondi*, cc. 31-32).

¹⁵² S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 271.

¹⁵³ Sulle preoccupazioni di papa Pio XI e sui tentativi di opposizione della Santa Sede a questo divieto, che contrastava con la disciplina del matrimonio concordatario, perché privava degli effetti civili un matrimonio valido per il diritto canonico, si veda S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 263-271, ove si rileva che “le uniche prese di posizione, anche nette e critiche, assunte in Italia nei confronti della svolta antiebraica indubitabilmente provennero dalla sola Sede apostolica [...]”.

¹⁵⁴ V. in proposito, il passo di Arturo Carlo Jemolo citato in G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche*, cit., pp. 110-111.

¹⁵⁵ S. Gentile, *La legalità del male* cit., pp. 272-273.

¹⁵⁶ Su Mariano D’Amelio, oltre all’omonima voce redatta da F. Auletta in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013,

Antonio Scialoja¹⁵⁷ e Antonio Mosconi¹⁵⁸ avevano la consorte ebrea. Sollecitato da costoro, Raimondi, obbedendo alla sua coscienza di magistrato e di giurista, aveva formulato un emendamento all'art. 8 della legge¹⁵⁹ per estendere, sussistendo alcuni requisiti, il carattere di ariano anche al coniuge di razza ebraica¹⁶⁰. D'Amelio, però, gli aveva consigliato di evitare il passaggio al Senato, perché, oltre che inutile, la mossa sarebbe potuta risultare addirittura controproducente; era meglio inviare il suggerimento direttamente al duce, ormai divenuto l'"unica e vera autorità legislativa"¹⁶¹.

Nella lettera di accompagnamento a Mussolini, l'anziano giudice, usando toni da lui stesso definiti eccessivamente ossequiosi (ma reputati necessari al raggiungimento dello scopo)¹⁶², non aveva mancato di motivare la sua proposta anche sotto il profilo logico ed etico. Sul piano logico, infatti, non sembrava plausibile considerare ancora di razza ebraica una persona di nazionalità italiana che, sposata "in epoca non sospetta" a

pp. 635-638 e a quella, più risalente, di V. Clemente in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXII (1986), pp. 310-314, mi limito a citare O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano 2003, pp. 126-131; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, pp. 194 ss..

¹⁵⁷ Antonio Scialoja era nipote di Vittorio.

¹⁵⁸ E. Capuzzo, *Antonio Mosconi*, in *Il Parlamento italiano*, XII, 1, Milano 1990, 1929-1938, *Il regime fascista*, pp. 501-502.

¹⁵⁹ Come sottolinea il Gentile, l'art. 8 è "certamente la disposizione discriminatoria più importante tra tutte quelle emanate dalla dittatura fascista nei confronti degli ebrei" (S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 149); esso "rappresenta una norma straordinariamente rilevante non soltanto limitatamente al decreto in oggetto, ma in riferimento all'intero ordito giuridico discriminatorio: in tanto, evidentemente, la normativa antiebraica trovava applicazione, in quanto la situazione in cui versava un soggetto era sussumibile, o riconducibile, alla definizione legale prevista" (Ivi, p. 155).

¹⁶⁰ La proposta consisteva in un emendamento che aggiungeva un secondo comma al punto d) dell'art. 8 – il quale definiva gli appartenenti alla razza ebraica - del seguente tenore: "d) Non è considerato di razza ebraica colui che, nato da genitori di nazionalità italiana dei quali uno solo di razza ebraica, non si trovava, alla data del 17 novembre 1938, nelle condizioni del comma precedente [cioè non appartenga alla religione ebraica o sia comunque iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo]" e, dopo la lettera d), suggeriva di formulare un nuovo comma: "e) Non è considerata di razza ebraica la persona di nazionalità italiana, che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma a) b) c), si è unita in matrimonio, con rito diverso dall'ebraico, a persona di nazionalità italiana e di razza non ebraica anteriormente al 17 novembre 1938, e non ha più appartenuto, dopo il matrimonio, alla religione ebraica, né si è comunque iscritta in una comunità israelitica, né ha fatto in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo" (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 338).

¹⁶¹ Questa era l'idea propagandata dalla dottrina di regime: secondo Giuseppe Maggiore, con il fascismo, la legge era divenuta "non soltanto la volontà del popolo deliberante nelle Camere, ma la volontà dello Stato operante mediante il suo Capo", mentre Sergio Panunzio riconosceva a Mussolini il ruolo di "legislatore morale" e "fondatore di civiltà" (O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano 2003, pp. 11-13).

¹⁶² Il tenore della missiva era ben diverso dai toni abitualmente usati da Raimondi negli incontri con Mussolini, ma quegli incontri risalivano ormai a parecchi anni addietro e Mussolini non era più soltanto il presidente del Consiglio dei ministri; dopo la vittoriosa guerra d'Africa, era il "dittatore all'apogeo della gloria", esaltato e osannato dalla radio, dalla stampa, da folle sapientemente organizzate, ma pure da "coloro che occupavano le cariche più alte ed erano al sommo della scala sociale, anche nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte": per Raimondi, comunque, in quel frangente, il fine giustificava i mezzi e l'uso del "linguaggio di prammatica" poteva contribuire a raggiungere lo scopo (A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., p. 339).

persona ariana secondo il rito cattolico, aveva ormai da tempo tagliato spontaneamente i ponti con le sue origini giudaiche. Quanto poi al profilo morale, Raimondi, con sottile accortezza, aveva fatto perno sui valori fondanti della dottrina e del regime fascista, che celebravano “l’altissima funzione sociale riconosciuta alla famiglia” e “la saldezza del nucleo familiare”. Tali valori potevano essere pericolosamente minati se i coniugi già da tempo sposati venivano posti in una diversa condizione civile, che avrebbe potuto favorire disparità e conflitti; il problema – si sottolineava - riguardava comunque solo il passato, perché in futuro il divieto di nozze fra ariani ed ebrei avrebbe evitato simili rischi.

Da ultimo, il giudice evidenziava un aspetto attinente alla condizione delle donne: “l’escludere la moglie ebrea di un ariano dalle nuove disposizioni conduce all’assurdo che, mentre la moglie ebrea di un ebreo può ottenere la propria discriminazione attraverso a quella del marito, lo stesso non può avvenire per la moglie ebrea del marito ariano, con ingiusto e grave pregiudizio del marito ariano e della sua famiglia ariana, per quanto riguarda, ad es., la dote, i beni parafernali, l’eredità dei figli ecc. veri e propri di una famiglia ariana, perché ariano è il capo e ariani sono considerati i figli”¹⁶³.

Nonostante gli sforzi per mandare in porto la proposta, il tentativo era caduto nel vuoto: dal duce non era giunta alcuna risposta; un barlume di speranza si era acceso quando erano circolate voci che accennavano ad un progetto modificativo della famigerata legge - già pronto sul tavolo del sottosegretario all’Interno Buffarini Guidi¹⁶⁴ - di cui Raimondi sarebbe stato relatore in Senato. Il progetto effettivamente esisteva, come testimoniato anche da fonti ecclesiastiche¹⁶⁵, ma, per volere di Mussolini, non fu mai presentato in Consiglio dei ministri¹⁶⁶: il comportamento del duce e l’inasprimento della politica antiebraica erano ormai – secondo il senatore mantovano – condizionati dal legame sempre più stretto con la Germania, che vincolava l’Italia a seguire, anche nei provvedimenti interni, gli indirizzi del potente alleato¹⁶⁷.

¹⁶³ Ivi, p. 338. Sulla corruzione sfrenata relativa alle istanze di “discriminazione” e specialmente di “arianizzazione”, si veda G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche*, cit., p. 110, nt. 150, ove si accenna a passi del diario di Piero Calamandrei (P. Calamandrei (G. Agosti cur.), *Diario 1939-1945*, Firenze 1997, vol. I, 1939-1941, sub 2 marzo 1940, pp. 136-137 e vol. II, 1942-1945, sub 8 agosto 1943, p. 167), in cui si riferiva che numerose erano le domande presentate al Tribunale della razza da ebrei tendenti a dimostrare di essere figli adulterini di padre ariano, dietro pagamento di notevoli somme ad avvocati e funzionari; e si riferiva altresì che gli israeliti dovevano sborsare, direttamente o per interposta persona cospicue cifre a Guido Buffarini Guidi (sottosegretario agli Interni) ed a Arturo Bocchini (capo della polizia) per ottenere il decreto di “arianizzazione” e la sua registrazione. Su questo ignobile “mercato”, si veda pure N. Rondinone, *Il “Tribunale della razza”*, cit., p. 197.

¹⁶⁴ G. Salotti, *Guido Buffarini Guidi*, in *Il Parlamento italiano*, XII, 2, Milano 1990, 1939-1945, *Dal “consenso” al crollo. Dalla II guerra mondiale alla liberazione*, p. 491.

¹⁶⁵ S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 272, nt. 126; v. pure, in appendice al volume, *L’Appunto di Guido Buffarini Guidi per il Duce in cui si palesano gli inconvenienti della legislazione antisemita e si propongono modifiche e innovazioni importanti* (ivi, pp. 504-505) e un *Progetto di decreto legge per risolvere la questione ebraica*, in cui, oltre all’esclusione progressiva di tutti gli ebrei non discriminati, si prevede la possibilità di consentire la permanenza nel Regno agli ebrei “componenti delle famiglie miste” (ivi, pp. 509-510).

¹⁶⁶ S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 272-273.

¹⁶⁷ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 336-340; Archivionline>*Senatore Antonio Raimondi*, c. 32. Pienamente convinto del ruolo fondamentale della Germania nella svolta antiebraica mussoliniana era

Tuttavia, il collegamento del nome di Raimondi al progetto aveva spinto numerosi israeliti a contattarlo direttamente o indirettamente, per lettera o di persona, per esporgli le loro situazioni familiari e invocare il suo appoggio. Il senatore lombardo non aveva esitato ad assistere attivamente, laddove poteva, gli ebrei perseguitati, non solo quelli residenti a Milano, ma anche quelli di Torino e di Trieste: prova ne era la gratitudine che molte persone gli avevano manifestato¹⁶⁸.

Infine, a coronamento delle sue difese, Raimondi poteva orgogliosamente dichiarare che dal regime non aveva mai avuto – a differenza di molti suoi colleghi – favori, prebende o cariche retribuite in enti statali o parastatali o in società industriali o commerciali¹⁶⁹; era vissuto e viveva semplicemente della sua pensione, che, lungi dall'essere arrotondata, era stata decurtata da una trattenuta a partire dal maggio 1944, quando la Direzione del Tesoro aveva rilevato che dal luglio 1939 gli era stata corrisposta una cifra superiore a quella dovuta¹⁷⁰.

Il fascicolo dell'anziano senatore viene finalmente preso in esame dall'Alta Corte all'inizio di gennaio del 1946: gli argomenti dedotti a sua difesa, avallati – come si è visto - dalle testimonianze di personaggi autorevoli, sono evidentemente ritenuti sufficienti a scagionarlo. La richiesta di decadenza viene respinta con un'ordinanza emessa in nome del Luogotenente Generale Umberto di Savoia, Principe di Piemonte¹⁷¹.

Grande è il sollievo di Raimondi, che ha vissuto l'ultimo anno e mezzo in un clima di angoscia e di turbamento, ma i paradossi della sua vita non sono ancora terminati: tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, infatti, viene nominato membro della Commissione senatoria per il giudizio, competente, assieme alla Commissione d'istruzione e alla Commissione d'appello, a processare i membri del Senato accusati di fatti penalmente rilevanti, e così, dismessa la veste di imputato, torna ad indossare

anche Dante Almansi, ex prefetto ed ex vice capo della polizia, eletto presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane il 13 novembre 1939, “uomo di indubbia fermezza e capacità”: S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 262-263, nt. 86.

¹⁶⁸ Archivionline> *Senatore Antonio Raimondi*, cc. 31-33. Le città di Milano, Torino e Trieste, assieme a Roma, ospitavano le comunità ebraiche più popolose: nelle altre città, le comunità stesse erano inferiori a tremila persone (M. Sarfatti, *Contenuto e modalità della persecuzione antiebraica dell'Italia fascista 1938-1943*, in L. Garlati, T. Vettor (curr.), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto*, cit., p. 141).

¹⁶⁹ Ricopriva invece alcune cariche onorifiche in enti milanesi privi di scopo di lucro: era, infatti, presidente dell'Istituto dei Ciechi, consigliere dell'Asilo Mariuccia, consigliere del Touring Club Italiano e consigliere dell'Istituto Sieroterapico Serafino Belfanti (Archivionline> *Senatore Antonio Raimondi*, c. 36).

¹⁷⁰ “Nel maggio 1944 la Direzione del Tesoro, con tre note a distanza di una settimana l'una dall'altra, mi comunicò che, per errore di conteggio, mi era stata corrisposta dal luglio 1939 in poi, la pensione in misura superiore a quella realmente dovuta, donde un mio debito precisato nella prima nota in £. 5.947, nella seconda in £. 10.410 e nella terza e definitiva in £. 8.655,50 da rimborsarsi con la trattenuta di £. 500 mensili sulle rate avvenire, la cui cifra netta rimaneva fissata in £. 2.090 [...]. Chiesi che la trattenuta venisse ridotta a Lire cento: e questo ottenni e fu il solo favore fattomi dal regime, col risultato di dovere ancor oggi subire l'onta di quella umiliante falceia” (Archivionline> *Senatore Antonio Raimondi*, cc. 35-36); “Questa umiliazione ha finito con l'essere per me ragione di orgoglio. Essa mi ha posto in una condizione di superiorità, per il fatto che ho certezza di non essere debitore di nulla e di aver dato molto più di quello che ho ricevuto” (A. Raimondi, *Mezzogiorno secolo*, cit., p. 409).

¹⁷¹ La data dell'ordinanza è il 10 gennaio 1946 (A. Raimondi, *Fascicolo personale*, c. 163).

quella di giudice¹⁷².

La sorte della Camera Alta è, però, ormai segnata: pochi giorni dopo l'esito del referendum istituzionale, un decreto del governo sancisce che il Senato ha cessato le sue funzioni¹⁷³; in realtà, si intendono cessate le funzioni legislative¹⁷⁴ e ispettivo-politiche, non quelle giurisdizionali¹⁷⁵; per conseguenza, il presidente Tomasi della Torretta rassegna le proprie dimissioni e viene sostituito da un Commissario per i servizi amministrativi, Raffaele Montagna¹⁷⁶. Nel frattempo, però, la Corte dei Conti è renitente a registrare il decreto, che ritiene incostituzionale¹⁷⁷ e, d'altra parte, l'Alta Corte è ancora impegnata a esaminare i ricorsi di alcuni senatori già dichiarati decaduti.

¹⁷² Raimondi era già stato membro di tale Commissione nella XXVIII e nella XXIX legislatura (A. Raimondi, *Fascicolo personale*, cit., c. 17).

¹⁷³ L'art. 1 del D.L. presidenziale 16 marzo 1946, n. 98 sanciva che "con effetto dal 25 giugno 1946, giorno in cui [...] si riunisce a Roma l'Assemblea Costituente, il Senato cessa dalle sue funzioni": per la renitenza della Corte dei Conti a registrare il decreto, quest'ultimo venne pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" solo il 24 giugno 1946 con il numero 48 (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 124) : v. *infra*, nel testo e nt. 177.

¹⁷⁴ Il Senato si era trovato nell'impossibilità di funzionare come organo legislativo fin dall'estate del 1943, quando, con il decreto n. 175 del 2 agosto, era stata dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni: infatti, l'art. 48 dello Statuto albertino stabiliva che le sessioni del Senato e della Camera dei deputati si svolgessero contemporaneamente. Tale articolo, però, era stato abrogato dal D.L. 25 giugno 1944, n. 151, che aveva attribuito all'Assemblea Costituente il compito di elaborare la nuova Costituzione (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., pp. 123-124).

¹⁷⁵ Come ha osservato Romano Ferrari Zumbini, in quel burrascoso periodo furono contemporaneamente attive tre Alte Corti: l'Alta Corte per le sanzioni contro il fascismo, il Senato costituito in Alta Corte e l'Alta Corte della regione siciliana. Un senatore poteva, quindi, essere imputato contemporaneamente dinanzi a più di una Corte e poteva darsi che "mentre l'una ne dichiarava la decadenza, l'altra lo giudicava proprio in quanto senatore". L'Alta Corte senatoriale si attivò il 13 agosto 1946 per giudicare i senatori Donzelli e Scavonetti e, per connessione, l'ex ministro Lessona: i procedimenti si conclusero con due sentenze di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti addebitati. L'ultima riunione del Senato costituito in Alta Corte si tenne il 14 marzo 1947, data oltre la quale cessarono del tutto anche le funzioni giurisdizionali dell'Alto Consesso (R. Ferrari Zumbini, *Di alcune singolarità*, cit., pp. 191-192). La definitiva soppressione del Senato fu sancita con legge costituzionale n. 3 del 3 novembre 1947 (*ivi*, p. 193; M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 126 e nt. 75), ma nella Repubblica sociale italiana il duce aveva abolito il Senato tre anni prima, con decreto legislativo 29 settembre 1943, n. 867 (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 26).

¹⁷⁶ Il dott. Raffaele Montagna, presidente di sezione del Consiglio di Stato, fu nominato commissario il 28 settembre con decreto del presidente del Consiglio dei ministri: le sue attribuzioni amministrative erano quelle spettanti in precedenza al presidente e al Consiglio di presidenza del Senato; il nome di Montagna era stato suggerito a De Gasperi da Tomasi Della Torretta in una rosa di possibili candidati (R. Ferrari Zumbini, *Di alcune singolarità*, cit., p. 191; M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 125).

¹⁷⁷ La Corte dei Conti registrò il decreto con riserva eccependo la competenza del governo a legiferare in merito all'ordinamento costituzionale dello Stato e dei suoi organi, competenza ormai riservata alla Costituente, la quale avrebbe dovuto anche deliberare sulla situazione giuridica personale dei senatori; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto avvenne - come si è visto a nt. 173 - solo il 24 agosto 1946 (A.A. Mola, *I senatori del Regno dall'epurazione alla reintegrazione (1944-1948)*, in *Il Parlamento italiano*, cit., XIV, Milano 1989, 1946-1947, *Repubblica e Costituzione. Dalla luogotenenza di Umberto alla presidenza De Nicola*, p. 51: L'A. sottolinea che la questione non era meramente formale, perché "Al centro della contesa v'era [...] il fermo proposito d'impedire che prendesse maggior consistenza la tendenza ad eliminare il bicameralismo. Conservare in vita - sia pure con artifici giurisprudenziali - un simulacro di regio Senato in piena repubblica serviva ad ammonire i costituenti e a richiamare alla loro memoria i servizi spesso nobili e decisivi dalla Camera Alta resi allo Stato e, suo tramite, agl'Italiani".

L'atmosfera di grande confusione, sia politica che giurisdizionale¹⁷⁸, è efficacemente sintetizzata da Raimondi in una lettera al segretario generale del Senato, Domenico Galante, con cui il vecchio magistrato, dalla sua dimora di Menaggio, intrattiene una fitta corrispondenza per mantenersi informato sui turbinosi eventi. Ritenendo pienamente giustificato l'atteggiamento riluttante della Corte dei Conti, egli così descrive le sue perplessità e il suo stato d'animo, ormai pervaso da un rassegnato scetticismo, non privo tuttavia di curiosità e del desiderio di capire le contraddittorie dinamiche istituzionali: "Che ragione c'era di dichiarare che [il Senato] ha cessato di funzionare? E la Camera dei deputati, totalmente priva dei suoi componenti, continua forse a funzionare? E perché essa conserva il presidente, e la Camera vitalizia, che pure ha ancora un centinaio e più di membri superstiti, non ha più il suo Presidente? Misteri per me indecifrabili. E intanto l'Alta Corte continua ad autocondannarsi coi suoi giudizi di revocazione¹⁷⁹, che attestano la precipitazione, la leggerezza, l'incoerenza con cui furono resi i precedenti giudizi in una materia di tanta delicatezza etica giuridica e politica [...]"¹⁸⁰.

Le scelte vengono fatte in modo disordinato e tumultuoso e non sono inquadrabili negli schemi logici consueti: la situazione resta molto fluida e tutto appare gestito all'insegna della provvisorietà.

6. Considerazioni conclusive

Ripercorrendo la vita del magistrato lombardo, con particolare attenzione alle vicende da lui trascorse in quel periodo tormentato e denso di cambiamenti che fu la prima metà del Novecento, non solo si colgono interessanti aspetti del clima che si respirava a quell'epoca, ma si intravede pure in filigrana l'evoluzione della figura di Mussolini – nelle tappe che lo condussero da giornalista a capo del governo e a dittatore - e del regime da lui instaurato.

Nelle sue memorie, Raimondi desidera attenersi ad una cronaca fedele, calandosi nel contesto dei tempi via via descritti ed evitando soprattutto di rileggere l'intero Ventennio fascista alla luce della sua tragica involuzione. E' significativo, in questo senso, un passo delle considerazioni complessive sul duce, in cui si legge: "Se infatti egli è stato causa di stragi e di rovine irreparabili per il nostro Paese, e si può quindi anche ritenere giusta, benché illegalmente pronunciata ed eseguita, la sua condanna alla pena capitale, non può tuttavia per questo estendersi a tutta la sua condotta passata la generale esecrazione di cui è stato circondato il suo nome, così da disconoscere anche le opere buone compiute, specialmente nei primordi del suo governo, e delle quali

¹⁷⁸ Un cenno alla giustizia di "transizione politica" di quel tormentato periodo, definito della *costituzione provvisoria*, è in L. Lacchè, "Sistemare il terreno e sgombrare le macerie". *Gli anni della "costituzione provvisoria": alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947)*, in L. Garlati (cur.), *L'inconscio inquisitorio*, cit., pp. 271-274.

¹⁷⁹ In totale, furono presentate 53 istanze di revocazione e ne furono accolte 19; ne furono respinte 34, di cui una per non luogo a procedere, 5 perché fuori termine e 3 rigettate (M. Cardia, *L'epurazione*, cit., p. 116). All'inizio dell'estate il Senato era composto da 103 senatori, ma erano ancora pendenti alcune domande di revocazione: così riferisce a Raimondi il segretario Galante in una missiva datata 7 luglio 1946 (A. Raimondi, *Fascicolo personale*, c. 178).

¹⁸⁰ Ivi, cc. 179-180.

ancora perdurano i benefici effetti”¹⁸¹.

Nel corso della narrazione, vengono, dunque, ricostruite con sincerità le impressioni tratte dalla conoscenza diretta di Mussolini, che, pur non essendo “un gentiluomo perfetto” e pur tradendo “l’origine plebea e la giovinezza trascorsa in ambienti tutt’altro che fini”, non si è mai comportato con Raimondi in modo “ineducato”¹⁸²; anzi, anche dopo la presa di potere, da presidente del Consiglio e da capo del governo, lo ha sempre accolto con cortesia e ha perfino mantenuto un senso di deferenza, che derivava probabilmente dalla diversa età e posizione che i due avevano quando si erano conosciuti, al tempo in cui l’uomo di Predappio era un giovane e battagliero giornalista, mentre il magistrato mantovano era il maturo e autorevole presidente della Corte d’assise di Milano.

Certo, negli incontri di quel primo periodo, il giudice non può condividere gli aspetti estremistici degli atteggiamenti e dei proclami del direttore dell’*Avanti* - e, più tardi, de *Il Popolo d’Italia* -, tuttavia apprezza l’energia con cui quest’ultimo affronta i temi di scottante attualità politica e sociale e cerca di stimolare cambiamenti e riforme; in particolare, apprezza l’attenzione che, al termine della prima guerra mondiale, la testata dedica ai problemi dell’amministrazione della giustizia, vivamente sentiti anche negli ambienti giudiziari.

Quando, però, dopo la marcia su Roma, Mussolini riceve dal Re l’incarico di formare il governo, lo stato d’animo di Raimondi (allora procuratore generale della Corte d’appello milanese) riflette sentimenti contrastanti: le perplessità e le apprensioni si mescolano alla speranza che, nel clima devastato e conflittuale dell’Italia di allora, nel quale le vecchie forze liberali non riescono a riprendere le redini della situazione, il capo del fascismo, con il suo piglio vigoroso ed efficientista, sia finalmente in grado di restituire alla penisola la stabilità politica e sociale e di allontanare l’incubo del bolscevismo, che attanaglia parecchi Stati europei.

L’auspicio è alimentato dalla fiducia che il magistrato, provenendo da famiglia di tradizione monarchica, ripone nel Sovrano: è lui che ha chiamato Mussolini al potere ed è lui che ha la possibilità di mantenere l’azione del governo entro i limiti fissati dalla Costituzione, o, nel caso che questi limiti vengano oltrepassati, di revocare il mandato.

Ed è proprio questa fiducia (rivelatasi più tardi illusoria) che sorregge Raimondi nel momento in cui il famoso discorso del 3 gennaio 1925 segna la fine del governo parlamentare e l’inizio di una “dittatura arbitraria, intransigente, incrollabile”¹⁸³: infatti, nonostante l’inevitabile turbamento, causato anche dal ritiro dalla vita pubblica di uomini politici di valore¹⁸⁴, il giudice, in coerenza con il giuramento prestato al Re, prosegue nel suo ruolo di fedele servitore dello Stato, obbediente alle leggi e svincolato dalla politica.

L’affermarsi del regime, comunque, non sembra compromettere l’andamento della giustizia nella Corte milanese, che Raimondi ora presiede. La mole di lavoro è ingente e il Nostro, anche da primo presidente, non si esime - come invece fanno molti suoi colleghi a capo di altre Corti - dal presiedere udienze e stendere sentenze in ambito

¹⁸¹ A. Raimondi, *Mezzogiorno secolo*, cit., p. 413.

¹⁸² Ivi, p. 419.

¹⁸³ Ivi, p. 410.

¹⁸⁴ Abbandonarono la scena pubblica, ad esempio, Bonomi, Orlando, Casati e Oviglio.

civile, pur di assicurare la conclusione delle cause in tempi ragionevoli¹⁸⁵. D'altra parte, la soluzione dei problemi amministrativi, che impegnano gran parte del suo tempo, è probabilmente facilitata dai buoni rapporti mantenuti col capo del governo, col quale, come si è visto, Raimondi si incontra regolarmente fino al 1926.

Quanto alle eventuali ingerenze politiche, il giudice, nelle sue memorie, nega che sulla magistratura giudicante¹⁸⁶ del suo distretto (comprendente l'intera Lombardia) ve ne siano state: del resto, anche le ricerche condotte da Guido Neppi Modona sulle circolari ministeriali di quel periodo rivelano, da parte di Rocco, delle pressioni moderate, non sostanzialmente diverse da quelle esercitate dai ministri nel periodo liberale¹⁸⁷ (a cui i giudici erano, quindi, già assuefatti).

Oltre a dichiarare apertamente di non aver subito interferenze né da Rocco, né da Mussolini, Raimondi, con riguardo a quest'ultimo, non manca di formulare un'osservazione più generale, ovviamente riferita alla sua esperienza negli anni '20: "tralasciando di considerare il delitto Matteotti e i decreti di amnistia a favore dei reati comuni commessi per "fini nazionali" [...] avrei mentito a me stesso se avessi detto, od anche solo lasciato credere, che egli avesse esercitato sulla magistratura una qualsiasi pressione diretta o indiretta, per fuorviare il corso delle procedure. Certamente ingiustizie se ne sono commesse anche nella magistratura o per errori di

¹⁸⁵ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 323-324. Anche per dare l'esempio ai magistrati da lui dipendenti "e dimostrare loro che lo zelo nello studio delle cause e nella redazione delle sentenze non deve avere per movente ambizioni di carriera né sete di titoli o di onori", Raimondi, fino al suo collocamento a riposo, continua a presiedere due delle tre udienze settimanali della prima sezione civile e a stendere le sentenze delle cause più gravi, soprattutto se concernenti l'interesse generale. Nelle note del capitolo riguardante l'ultimo anno della carriera sono riportati alcuni esempi dell'attività svolta. In particolare, il giudice si sofferma sulla sentenza del 20 dicembre 1929, nella quale, pur accogliendo il ricorso dell'appellante, aveva esplicitamente respinto un'argomentazione della difesa basata sulla "nuova concezione fascista dello Stato e degli Enti che ne dipendono", sul "carattere di Ente superiore oggi assunto dallo Stato con requisiti d'impero; sull'importanza delle assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria, rientranti nelle finalità dello Stato" e sulla "necessità d'interpretare le norme del codice civile rispecchianti uno stadio politico superato, collocandole nella nuova atmosfera giuridico-sociale del tempo e del regime". "La questione – aveva spiegato Raimondi per motivare la decisione della Corte di riformare la sentenza di primo grado – poteva benissimo essere risolta [...] senza uscire, come è dovere del giudice, dall'ambito strettamente legale, con la semplice applicazione dei comuni principi della ermeneutica, che, tramandatici dalla sapienza romana e rafforzati dall'esperienza dei secoli, mantengono intatto il loro vigore in qualunque ambiente storico e resistono a qualunque mutamento politico e sociale, perché rispondenti agli eterni dettami della logica e della ragione" (ivi, p. 405). Il tentativo di far entrare la politica nel diritto privato con il richiamo ai principi del regime fascista veniva respinto con fermezza e la questione veniva ricondotta entro i binari della stretta legalità mediante l'utilizzo dei consueti criteri interpretativi delle norme del codice (ivi, pp. 404-406).

¹⁸⁶ Le osservazioni di Raimondi, riferite esplicitamente alla magistratura giudicante, non escludono, ovviamente, le ingerenze ministeriali sulla magistratura inquirente nei processi penali aventi diretta attinenza con l'ordine pubblico, processi cui Raimondi, da primo presidente della Corte, non partecipava personalmente, perché, come si è visto, oltre alle precipue mansioni di vigilanza sul normale funzionamento di ogni ramo del servizio, aveva limitato la sua attività giudicante alle cause civili (Ivi, pp. 361-362).

¹⁸⁷ G. Neppi Modona, *La magistratura e il fascismo*, cit., pp. 136-140: diversamente da quanto attesta Raimondi, però, l'A. desume da questo dato che "i normali poteri di controllo di cui da sempre il potere esecutivo aveva fatto uso" fossero "più che sufficienti" a "indurre la magistratura ad aderire ai nuovi principi del regime".

concezione o per avere qualche magistrato creduto di ingraziarsi con la sua decisione chi stava al potere, o per aver ceduto a pressioni di gerarchi locali o di patrocinatori venditori di fumo, ostentanti una presunta influenza politica per attirare ingenui clienti e ritrarre immeritati guadagni dall'esercizio della professione forense, alle volte conquistata di scatto con arti subdole, senza la necessaria preparazione. Ma di ciò non si poteva onestamente far risalire la colpa al capo del governo"¹⁸⁸.

Comunque, anche successivamente al collocamento a riposo di Raimondi, una significativa testimonianza di un magistrato "al di sopra di ogni sospetto", Alessandro Galante Garrone¹⁸⁹, conferma che, ancora nel periodo dal 1933 al 1938, l'andamento della giustizia ordinaria si svolgeva, nel complesso, abbastanza regolarmente¹⁹⁰: "E poi, anche questo va detto, per amore di verità, a chi non visse quegli anni grigi e mortificanti: il fascismo, diventato regime senza troppe difficoltà, una volta messi brutalmente a tacere gli oppositori attivi, non si accanì con implacabili vessazioni, costrizioni e persecuzioni contro chi non gli si rivelasse, o comunque non fosse scoperto dalla polizia politica, come un attivo nemico, e si appagò di un consenso spesso più fittizio che reale, avvolto com'era dai fumi della osannante retorica. Quel regime fu – più per faciloneria, approssimazione, amor di quieto vivere, e intrinseca fiacchezza e ignoranza, che per autentico spirito di umana tolleranza – una dittatura annacquata e mollificata da una tradizionale e, verrebbe fatto di dire per ogni tempo, italica disposizione alla inefficienza del potere e al compromesso. Qualcosa di abissalmente diverso dal rigore consequenziale del regime nazista (Il gatto e la tigre, come mi pare dicesse in quegli anni dall'America G. A. Borgese). Su questo sfondo, certo non edificante, era tutt'altro che difficile a un giudice, che avesse un po' di rispetto di sé, fare quel che doveva, senza incorrere in guai grossi e irreparabili. Qualche vantaggio in meno, qualche seccatura in più, tutto qui: un modico prezzo per la tranquillità della propria coscienza. Viltà e cedimenti, che certamente non mancarono, erano spesso dovuti a *servitude volontaire*. [...]"¹⁹¹.

Fino al 1938, dunque, i giudici, basandosi sul presupposto che l'ordinamento italiano fosse rimasto sostanzialmente coerente con l'impostazione liberale precedente e scalfito solo marginalmente dal fascismo, avevano la possibilità di trincerarsi dietro ai principi di legalità e di certezza del diritto e di continuare ad amministrare la giustizia evitando le distorsioni e i turbamenti imposti dal regime; il loro ruolo era quello di *subditi legum*: "questa – prosegue Galante Garrone - era la regola pacificamente accettata dai più. Contro le inframmettenze del potere, e l'arbitrio e la prepotenza, e

¹⁸⁸ A. Raimondi, *Mezzo secolo*, cit., pp. 421-422.

¹⁸⁹ Sull'illustre magistrato e storico piemontese, v. P. Borgna, *Galante Garrone, Alessandro*, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-galante-garrone_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-galante-garrone_(Dizionario-Biografico)/), 2015.

¹⁹⁰ La relativa regolarità della giustizia ordinaria era, fra l'altro, agevolata dal fatto che, a tutela del regime, a partire dal 1927 funzionava il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, creato con l'obiettivo di reprimere ogni attività antifascista. Su tale Tribunale mi limito a citare i recenti studi contenuti nel volume di L. Lacchè (cur.), *Il diritto del duce*, cit., rinviando alla bibliografia ivi citata: L. Lacchè, *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista*, pp. XX-XXVIII; L.P. D'Alessandro, *Per una storia del Tribunale speciale: linee di ricerca tra vecchie e nuove acquisizioni*, pp. 151-173; A. Bassani-A. Cantoni, *Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, pp. 175-206; M. Petracchi, *La follia nei processi del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, pp. 208-234.

¹⁹¹ A. Galante Garrone, *Ricordi e riflessioni di un magistrato*, in M. Sarfatti (cur.), *1938: le leggi contro gli ebrei*, cit., pp. 21.

l'invadenza dell'amministrazione o del governo o del partito dominante, lo schermo della legge rigorosamente applicata diventava, per il giudice di coscienza, uno scudo protettivo. Quante volte, nel corso di quel mio primo periodo [...] fu facile resistere alle ingiustizie accampano l'inesorabile volontà delle leggi che eravamo tenuti ad applicare nei confronti di tutti i cittadini! [...] per noi giudici, credenti nella serietà del proprio mestiere, la difesa a oltranza della legge vigente diventava sempre più un punto d'onore, una ragione d'essere, una inattaccabile giustificazione di fronte a qualsiasi insidioso tentativo di menomazione della nostra indipendenza"¹⁹².

Il vero cambiamento si ebbe nel successivo quinquennio (1938-1943), soprattutto con l'obbrobrio delle leggi razziali, che non potevano certo costituire uno scudo protettivo per chi esercitava la funzione giudicante. Laddove non riuscivano ad eluderle o aggirarle, i "giudici di coscienza" tendevano a interpretarle restrittivamente, considerandole di carattere non rivoluzionario, bensì eccezionale, cioè tale da non sconvolgere l'assetto generale dell'ordinamento: come ha osservato Giuseppe Speciale, dopo aver esaminato più di centocinquanta sentenze, "il giudice costruisce il ragionamento che lo condurrà alla decisione sul fondamento che la legislazione razziale non ha radicalmente mutato l'ordinamento giuridico, ma si è limitata a innestare nuovi principi e nuove regole che servono al raggiungimento di scopi limitati e definiti"¹⁹³.

Per sua fortuna, Raimondi in quel tragico periodo non è più membro dell'apparato giudiziario; le leggi razziali lo disgustano, ma ben poco può fare per contrastarle. Il suo coraggioso progetto di riforma della disciplina dei matrimoni misti, opportunamente motivato e inviato direttamente al duce, non giunge ad alcun esito concreto. Le linee governative sono ormai condizionate dall'alleanza sempre più stretta con la Germania, che implica un'adesione anche ai perversi orientamenti politici hitleriani, e, d'altra parte, il Nostro, non avendo più avuto da molti anni rapporti diretti con Mussolini, è nella pratica impossibilità di contattarlo personalmente.

Ormai il duce è circondato da una barriera pressoché impenetrabile di collaboratori, che non di rado bloccano le comunicazioni a lui indirizzate o addirittura rispondono in sua vece senza che lui ne sia al corrente: "Mussolini non era più soltanto il presidente del Consiglio dei ministri: era il duce, era il dittatore all'apogeo della gloria. Vinta la guerra d'Africa, si credeva il solo ad aver una netta, sicura visione dei futuri destini d'Italia, capace di raccogliere l'eredità di Roma antica. E questo concetto di sé veniva in lui quotidianamente ribadito dalle iperboliche voci della radio e della stampa, che esaltavano ogni suo gesto, ogni suo atto, ogni suo consiglio, e soprattutto dal comportamento della grande maggioranza dei cittadini, compresi coloro che occupavano le cariche più alte ed erano al sommo della scala sociale, anche nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

"Il sovrano che, mercé sua, aveva assunto il titolo di Re d'Albania ed Imperatore d'Etiopia, ne seguiva ciecamente le direttive e ne sanzionava le deliberazioni, anche quando violavano lo Statuto e uscivano dalle rotaie della Costituzione, spogliandolo di taluni dei principali attributi della Corona.

"Alla Camera e in Senato non si udivano che voci di plauso a lui e al suo governo,

¹⁹² Ivi, pp. 22.

¹⁹³ G. Speciale, *La giustizia della razza. I tribunali e l'art. 26 del r.d. 1728 del 17 novembre 1938*, in L. Lacchè (cur.), *Il diritto del duce*, cit., p. 257.

del quale venivano approvati senza modificazioni, se non puramente formali, tutti i disegni di legge. Ogni qual volta che egli appariva in pubblico un'immensa folla, sapientemente organizzata, lo accoglieva con grida deliranti. In lui si esaltava non solo il grande statista dall'incommensurabile genio politico, ma anche il sapiente legislatore. Tutte le leggi, a qualunque materia si riferissero, dovevano essere ritenute opera sua; tutto suo il merito di averle ideate, ch , come dissi, esse riscuotevano soltanto plauso e mai critiche. Dopo i patti lateranensi, coi quali era stato compiuto il miracolo della conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, anche i ministri di Dio si univano a quel coro di lodi, proclamandolo dal pulpito l'uomo inviato dalla Provvidenza per la salvezza e la grandezza del nostro Paese"¹⁹⁴.

In questa atmosfera di entusiasmo ed esaltazione dell'uomo "che da pi  di tre lustri esercitava poteri dittatoriali",   pienamente comprensibile l'impossibilit  di Raimondi di raggiungere personalmente il capo del governo anche al momento in cui   colpito dal provvedimento disciplinare della sospensione dal partito, che, data la sua carica di senatore, lo pone in una situazione sgradevole e imbarazzante. Egli pu  arrivare a Mussolini solo attraverso la mediazione del presidente del Senato, e anche l'azione di quest'ultimo (che pure   in stretto rapporto con il duce)   ostacolata dalle tensioni esistenti tra lui e il segretario del P.N.F.. Nella penosa vicenda si pu  constatare come la sorte dei cittadini fosse soggetta anche alle vendette trasversali che si consumavano all'interno dell'* lite* dirigente fascista.

Peraltro, le angherie inflitte dal regime all'anziano magistrato non danno alcun contributo positivo alla sua difesa quando, terminata la guerra, egli viene denunciato dall'Alto Commissario per l'epurazione e sottoposto al giudizio dell'Alta Corte per le sanzioni contro il fascismo. Il solo fatto di essere stato nominato senatore dopo il 3 gennaio 1925 costituisce una presunzione di collaborazione con il regime e, per respingere l'accusa, non   sufficiente aver evitato di concorrere alle iniziative liberticide, ma occorre dimostrare di averle contrastate attivamente.

Raimondi, ancora nel pieno delle sue facolt  mentali, nonostante l'et  molto avanzata, raccoglie nella memoria inviata al presidente Maroni quelle che definisce "spiegazioni esaurienti" e non "discolpe" sulla sua condotta in Senato lungo il corso degli anni '30. Non ha rimorsi di coscienza: ha sempre cercato di mantenere ruoli tecnici, scevri da contaminazioni con l'ideologia fascista, ma soprattutto ha cercato di non tradire mai i principi morali attinti dall'esempio paterno, che avevano costantemente ispirato la sua carriera di giudice; si   destreggiato come poteva nelle acque rese via via pi  rischiose dal consolidarsi del regime e, laddove ne ha intravisto la possibilit ,   intervenuto, esprimendo il suo pensiero o affacciando proposte; dal 1938 in poi, con la deriva autoritaria giunta ai massimi livelli, ha partecipato solo marginalmente alle attivit  della Camera Alta, in qualit  di membro della Commissione di Finanza.

L'eventuale esito negativo del giudizio dell'Alta Corte lo preoccupa non tanto per la decadenza da una carica che, in sostanza, per le sue condizioni di et  e di salute, non pu  pi  esercitare - una carica che ha ormai un'esistenza precaria, in attesa del referendum costituzionale - quanto per le conseguenze che deriverebbero al suo buon nome - guadagnato, in particolare, a Milano in tanti anni di impegno giudiziario e sociale - e alla sua dignit  di uomo che ha sempre agito con l'obiettivo di servire

¹⁹⁴ A. Raimondi, *Mezzogiorno secolo*, cit., p. 339.

onestamente lo Stato e la Corona.

Grazie anche all'avallo di Bonomi e Orlando, quest'ultima spiacevolissima parentesi della sua lunga vita si conclude felicemente, ma di essa non si riscontra il minimo cenno nel volume autobiografico, probabilmente perché, in vista della pubblicazione, l'autore ritiene opportuno non suscitare polemiche in un clima postbellico ancora alquanto agitato e confuso.